SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 febbraio 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. **482.**

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.

2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.

Art. 2.

Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea, di seguito denominata UEM, emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale) denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalità di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

2. È consentito l'uso, a condizioni pari o più favorevoli, di sistemi di pagamento, diversi da quello di cui al comma 1, generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM ed individuati, ai fini della regolazione di operazioni finanziarie ai sensi del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Pagamenti in altra valuta

1. I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto anche delle misure di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.

3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed è calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

Art. 4.

Differenze di cambio

1. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previe compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:

a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) mediante versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lettera *a)*, si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 5.

Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

1. Nei Paesi aderenti all'UEM, i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, espressi in euro, sono effettuati a favore della tesoreria dello Stato mediante il sistema TARGET per il successivo riconoscimento ai beneficiari. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.

Incassi in altra valuta

1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7.

Disposizioni di coordinamento

1. Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi e alle relative modalità temporali, nonché le modalità di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalità operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure in ordine al coordinamento tecnico delle modalità operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi nonché agli adempimenti tecnici e modalità gestionali correlati alla specificità delle operazioni di pagamento all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento, nel quadro generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalità tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.

5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonché sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.

6. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla rendicontazione dei pagamenti e degli incassi dello Stato, ai sensi degli articoli 604 e 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituiti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche ai fini della formazione del rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attività.

2. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Fino al 28 febbraio 2002, per le operazioni di pagamento all'estero relative all'Amministrazione degli affari esteri, continua ad utilizzarsi il conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1985, n. 15; a tale data, eventuali giacenze esistenti sul medesimo conto vengono versate sulla contabilità speciale intestata al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per le successive regolazioni contabili.

4. In sede di prima attuazione, le misure di cui all'articolo 7, sulla definizione degli adempimenti tecnici per le operazioni di pagamento, sono adottate non oltre il 28 febbraio 2002; fino a tale data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative a modalità e adempimenti tecnici delle operazioni di pagamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:

a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;

d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;

e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;

f) l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

g) l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;

h) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;

l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 440, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il punto 43) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

«43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (*Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1884, n. 68).

— Per i riferimenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.

— Per i riferimenti alla legge 9 dicembre 1928, n. 2783, si veda nelle note all'art. 9.

— Per i riferimenti alla legge 3 marzo 1951, n. 193, si veda nelle note all'art. 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri». Si riporta il testo dell'art. 172:

«Art. 172 *(Commissione permanente di finanziamento).* — La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.

La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della direzione generale del Tesoro.

La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.

Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione.».

— Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1981, n. 131, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1981, n. 344 (*Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1981, n. 184), reca: «Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante».

— Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, si veda nelle note all'art. 8 ed all'art. 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1986, n. 178, reca: «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo». Si riporta il testo dell'art. 22:

«Art. 22 *(Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero).* — 1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.

3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere, ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2, di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette — distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento — assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.

4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:

a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;

b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;

c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.

5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.

6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.

— Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162, concerne talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda nelle note all'art. 7.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1998, n. 58, concerne: «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116, concerne: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1998, n. 206, reca: «Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433».

— Il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, entrato in vigore il 1º gennaio 1999, concerne i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2000, n. 112, concerne: «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La deliberazione della Corte dei conti 16 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2000, n. 156, reca: «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti». (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

Nota all'art. 4:

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Note all'art. 7:

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— Si riporta il testo dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:

«Art. 604. — 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

A) giornalmente:

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del Tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

B) mensilmente:

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) alla direzione generale del Tesoro:

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del Tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con

esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del Tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653;

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti — descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti — emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale.

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'art. 9 del presente decreto.

2. Analogamente procede, in quanto occorra, la direzione generale del Tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.

4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla direzione generale del Tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del Tesoro. Le sezioni trasmettono alla direzione generale del Tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio — ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome — delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla direzione generale del Tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla direzione generale del Tesoro le contabilità di cui all'art. 482.».

— Si riporta il testo dell'art. 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:

«Art. 607. — 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla direzione generale del Tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato». Si riporta il testo dell'art. 13:

«Art. 13 *(Conto del bilancio)* — 1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'art. 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.».

Nota all'art. 8:

— La legge 6 febbraio 1985, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1985, n. 39, reca: «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri». (L'art. 1 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica). Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1:

«*1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonché per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.» (Comma abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

Note all'art. 9:

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato». (Gli articoli dal 352 al 355 e dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati dal decreto che qui si pubblica). Si riporta il testo dell'art. 532 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 532. — Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili.

Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del Tesoro ordinari.

(Il terzo comma è abrogato dal regolamento che qui si pubblica)».

— La legge 9 dicembre 1928, n. 2783, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1928, n. 296, reca: «Modificazioni della legge per la contabilità generale dello Stato». *(L'art. 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

— La legge 3 marzo 1951, n. 193, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1951, n. 77, reca: «Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato». *(Gli articoli dall'1 al 4 e dal 6 all'11 della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica).* Si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5. — Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni trenta dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benché già rientrati in Italia.

I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestione di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti verrà applicata, con determinazione del Ministro per il tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore a L. 100.000.».

— La legge 6 agosto 1966, n. 639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1966, n. 207, concerne: «Modificazione all'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato». *(La legge 6 agosto 1966, n. 639, è abrogata dal regolamento che qui si pubblica).*

— La legge 27 dicembre 1977, n. 990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1978, n. 9, reca: «Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero». *(La legge 27 dicembre 1977, n. 990, è abrogata dal regolamento che qui si pubblica).*

— La legge 21 dicembre 1978, n. 843, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1978, n. 361, supplemento ordinario, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)». Si riporta il testo dell'art. 54, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 54. — In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

(I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica)».

— La legge 13 luglio 1995, n. 295, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa». Il comma 4 dell'art. 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295, sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15. *(L'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1988, n. 108, reca: «Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.» Si riporta il testo dell'art. 7, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 7 *(Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi).* — 1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. *(Il comma 2 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.».

— La legge 13 luglio 1993, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1993, n. 166, e abrogata dal regolamento che qui si pubblica concerneva: «Modifica dell'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili». *(L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).*

02G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2001.

Ripartizione, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione, delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000, atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 12, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, per un totale complessivo di 931 unità;

Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con nota n. 3188/T.E. in data 21 novembre 2001, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 2 del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica

15 novembre 2000, n. 399, al fine di attribuire i diversi profili professionali ai contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali del Consiglio di Stato, così come definite nella tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, nonché di ripartire tali contingenti e quelli del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, nelle strutture centrale e periferiche in cui si articola l'Amministrazione;

Considerato che l'operazione di attribuzione dei profili professionali al personale appartenente alle posizioni economiche delle aree A, B e C, nonché la ripartizione come sopra prospettata dal Consiglio di Stato, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale;

Visto l'art. 13, quinto comma del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto l'art. 7 del contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 18 settembre 2000, relativo all'individuazione dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/33FUPUB/7954 del 12 dicembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto richiesto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sono ripartite, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione e conseguentemente all'attribuzione dei diversi profili professionali, secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Restano invariate le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 dicembre 2001

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 271

TABELLA *A*

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
CONSIGLIO DI STATO - ROMA	
Dirigenti:	
Dirigente	14
TOTALE . . .	14
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	15
Coordinatore informatico	1
TOTALE . . .	16
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	11
Specialista informatico	1
TOTALE . . .	12
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	26
Esperto informatico	2
TOTALE . . .	28
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	84
Tecnico informatico	5
TOTALE . . .	89
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	78
TOTALE . . .	78
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	16
TOTALE . . .	16
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	27
TOTALE . . .	27
TOTALE COMPLESSIVO . . .	280

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	2
TOTALE ...	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	4
TOTALE ...	4
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	15
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - PESCARA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	2
TOTALE ...	2
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE ...	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	10

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA - POTENZA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	2
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	4
TOTALE ...	4
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE ...	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	13
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE ...	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE ...	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	4
TOTALE ...	4
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE ...	4
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE ...	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	3
TOTALE ...	3
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE ...	1
TOTALE COMPLESSIVO ...	22

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - REGGIO CALABRIA

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	13

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	12
Tecnico informatico	2
TOTALE . . .	14
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	20
TOTALE . . .	20
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	9
TOTALE . . .	9
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	6
TOTALE . . .	6
TOTALE COMPLESSIVO . . .	65

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SALERNO

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	18

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	7
TOTALE . . .	7
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	21

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA - PARMA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	8
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA	
Dirigenti:	
Dirigente	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	9
TOTALE . . .	9
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	16
TOTALE . . .	16
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	13
Tecnico informatico	3
TOTALE . . .	16
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	41
TOTALE . . .	41
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	14
TOTALE . . .	14
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	11
TOTALE . . .	11
TOTALE COMPLESSIVO . . .	115
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - LATINA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	14

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	4
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	7
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	11
TOTALE . . .	11
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	3
TOTALE . . .	3
TOTALE COMPLESSIVO . . .	37

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - BRESCIA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE - ANCONA	
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE - CAMPOBASSO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	13

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - TORINO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	2
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	3
TOTALE . . .	3
TOTALE COMPLESSIVO . . .	21

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	7
TOTALE . . .	7
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	27

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	21

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - CAGLIARI

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale C - Posizione economica Ci:	
Collaboratore	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	3
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	19

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	5
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	10
TOTALE . . .	10
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	3
TOTALE . . .	3
TOTALE COMPLESSIVO . . .	34

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	7
TOTALE . . .	7
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	7
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	9
TOTALE . . .	9
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	3
TOTALE . . .	3
TOTALE COMPLESSIVO . . .	36

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	6
Tecnico informatico	1
TOTALE . . .	7
Area funzionale B- Posizione economica B2:	
Operatore esperto	7
TOTALE . . .	7
Area funzionale B- Posizione economica B1:	
Operatore di base	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	3
TOTALE . . .	3
TOTALE COMPLESSIVO . . .	28

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA - PERUGIA

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	1
TOTALE	1
Area funzionale B- Posizione economica B3:	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE	2
Area funzionale B- Posizione economica B2:	
Operatore esperto	4
TOTALE	4
Area funzionale B- Posizione economica B1:	
Operatore di base	1
TOTALE	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE	1
TOTALE COMPLESSIVO	12

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA - AOSTA

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	1
TOTALE	1
Area funzionale B- Posizione economica B3:	
Assistente	1
Tecnico informatico	1
TOTALE	2
Area funzionale B- Posizione economica B2:	
Operatore esperto	1
TOTALE	1
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	1
TOTALE	1
TOTALE COMPLESSIVO	6

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - VENEZIA

Dirigenti:	
Dirigente	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	1
TOTALE	1
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	2
TOTALE	2
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	3
TOTALE	3
Area funzionale B- Posizione economica B3:	
Assistente	5
Tecnico informatico	1
TOTALE	6
Area funzionale B- Posizione economica B2:	
Operatore esperto	8
TOTALE	8
Area funzionale B- Posizione economica B1:	
Operatore di base	3
TOTALE	3
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	2
TOTALE	2
TOTALE COMPLESSIVO	26

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIEPILOGO NAZIONALE

Dirigenti:	
Dirigente	44
TOTALE	44
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	43
Coordinatore informatico	1
TOTALE	44
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	69
Specialista informatico	1
TOTALE	70
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	108
Esperto informatico	2
TOTALE	110
Area funzionale B- Posizione economica B3:	
Assistente	178
Tecnico informatico	35
TOTALE	213
Area funzionale B- Posizione economica B2:	
Operatore esperto	266
TOTALE	266
Area funzionale B- Posizione economica B1:	
Operatore di base	100
TOTALE	100
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	84
TOTALE	84
TOTALE COMPLESSIVO	931

02A01660

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante, «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*;

Visto l'art. 6 della legge n. 64/2001, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater*, della legge n. 230/1998 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge n. 64/2001;

Visto l'art. 9 della legge n. 230/1998 e, in particolare il comma 5, che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;

Visto l'art. 9 della legge n. 64/2001 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998;

Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge n. 230 del 1998 ed i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge n. 230/1998;

Ravvisata la necessità di avviare, sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge n. 64 del 2001, i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;

Su proposta del Ministro per i rapporti per il Parlamento;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza

1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2002, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lett. *b)* della legge n. 230 del 1998, è definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 65.500 unità, di cui fino ad un massimo di 500 unità da impiegare all'estero.

2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 230/1998.

Art. 2.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9 comma 2-*bis *della legge n. 230/1998*

1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

a) difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *a)* della legge n. 230/1998):

1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

3. orfano di entrambi i genitori;

4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella *A*;

7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità, convalidata dalla ASL competente, che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

8. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

9. selezionato da enti pubblici o privati ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore ai dodici mesi ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; l'interessato, al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., è tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego. In caso contrario, l'Ufficio nazionale per il servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *b)* della citata legge n. 230 del 1998):

1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *c*) della legge n. 230/1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla 2ª, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza gia in servizio. È possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *d)* della legge n. 230 del 1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine

massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art. 3.

Deroghe all'ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all'art. 2.

2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.

Art. 4.

*Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-*ter *della legge n. 230/1998*

1. Nell'anno 2002, l'Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter* della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5.

Procedure

1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2001, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2002 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.

4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Art. 6.

Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optino per il servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 è definito per l'anno 2002 in 9.000 unità, di cui 8.000 da impiegare in Italia e 1.000 all'estero.

2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 64 del 2001, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è determinato, per l'anno 2002, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 2.000 unità.

Art. 7.

Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all'estero.

1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2, del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2002 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Roma, 25 gennaio 2002

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

02A01659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. D oko Malinic di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza del sig. D oko Malinic, nato il 29 dicembre 1946 a Tordinci (Vinkovci - Croazia), cittadino croato, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di giornalista, conseguito in Yugoslavia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista professionista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di diploma di economista conseguito presso una scuola superiore di economia e commercio di Belgrado in data 16 gennaio 1986;

Preso atto che il sig. Malinic è stato membro dell'Associazione dei giornalisti in Slovenia, come documentato in atti;

Preso atto altresì che il richiedente è iscritto nell'elenco pubblicisti dell'albo professionale dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia dal gennaio 1996;

Considerata l'ampia esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che il sig. Malinic abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 5 novembre 2001;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Trieste in data 8 novembre 2001, per motivi familiari;

Decreta:

Al sig. D oko Malinic, nato il 29 dicembre 1946 a Tordinci (Vinkovci - Croazia), cittadino croato, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 5 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01683

DECRETO 5 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Zanco Agim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 del agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zanko Agim, nato a Vlore (Albania) il 19 marzo 1952, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale, diplome biologi - kimi, conseguito presso l'Università di Tirana il 30 giugno 1977;

Considerato che i richiedente è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 17 maggio 2001, del 17 luglio 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Firenze in data 21 aprile 2000, per lavoro subordinato;

Decreta:

Al sig. Zanko Agim, nato a Vlore (Albania) il 19 marzo 1952, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 5 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01684

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 gennaio 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 3.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell' 8 gennaio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 gennaio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell' 8 gennaio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 17 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01664

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Crinone», a base di progesterone, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. n. 99 del 23 marzo 1998, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998, nel quale la specialità medicinale denominata «Crinone», a base di progesterone, della Columbia Laboratoires (UK) Ltd, Rye East Sussex (G. Bretagna) con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate:

«4» gel vaginale 6 applicatori monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132019;

«8» gel vaginale 15 applicatori monodose preriempiti A.I.C. n. 032132033, risulta classificata in classe «C»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 311, del 20 marzo 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale denominata «Crinone», dalla Columbia Laboratoires Ltd alla Serono Pharma S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda del 4 maggio 2000, con la quale la Serono Pharma S.p.a., ha chiesto per la specialità medicinale «Crinone», nelle confezioni sopra indicate, la riclassificazione in classe «A», al prezzo medio europeo ridotto del 15%, secondo il disposto dell'art. 70, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 6 giugno 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Crinone», nelle confezioni: «4» gel vaginale 6 applicatori monodose preriempiti, «8» gel vaginale 15 applicatori monodose preriempiti; con prezzo da determinarsi ai sensi del l'art. 70 comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/726, del 29 marzo 2001, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Crinone» nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0015322 del 9 aprile 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., della specialità medicinale «Crinone» è di L. 37.700, per la confezione «4» gel vaginale 6 applicatori monodose preriempiti, e L. 135.500, per la confezione «8» gel vaginale 15 applicatori monodose preriempiti. Detti prezzi sono ottenuti dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CRINONE, a base di progesterone, della Serono Pharma S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezioni:

«4» gel vaginale 6 applicatori monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132019, e «8» gel vaginale 15 applicatori monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132033, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 37.700, I.V.A. compresa, e di L. 135.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 66

02A01663

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmovet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare le disposizioni contenute nel capo V;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto 1º dicembre 1986 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmovet» (aminofillina);

Visto il regolamento C.E.E. n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modifiche, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari sugli alimenti di origine animale;

Vista la decisione non favorevole dell'EMEA di inserire il principio attivo aminofillina in allegato II della lista delle sostanze aventi un MRL definito in accordo al regolamento C.E.E. n. 2377/90 sopracitato;

Ritenuto pertanto di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a base di «aminofillina» in ottemperanza alla suddetta decisione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è sospesa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario PULMOVET (aminofillina), flacone a tappo perforabile da 50 ml, reg. n. 26394, ditta Fort Dodge Animal Health S.p.a., Aprilia (Latina).

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e da tale data ne è vietata la somministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1º febbraio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A01679

DECRETO 1º febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Reuflogin».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare le disposizioni contenute nel capo V;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Reuflogin» (diclofenac) antinfiammatorio iniettabile a nome della società Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna);

Vista la nota del Comitato per i medicinali veterinari (CVMP) 187/00 FINAL adottata il 10 gennaio 2001, nella quale viene esplicitato il divieto di utilizzo dei medicinali veterinari destinati ad animali riproduttori di alimenti per l'uomo contenenti sostanze per le quali è stato possibile l'inclusione in uno degli allegati al regolamento 2377/90/CE;

Considerato che il principio attivo diclofenac contenuto nel medicinale in questione presenta le caratteristiche suddette individuate dal CVMP e che pertanto è necessario procedere alla sospensione dal commercio della specialità medicinale «Reuflogin» in tutte le sue presentazioni e confezioni;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale per uso veterinario, di cui è titolare la società Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia

(Bologna) è sospesa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive integrazioni e modificazioni: specialità medicinale per uso veterinario REUFLOGIN soluzione iniettabile in tutte le confezioni.

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e da tale data ne è vietata la somministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° febbraio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A01681

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2002.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6920 del 23 gennaio 2002 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria, tratto compreso tra il km 139+000 (svincolo di Lauria Nord escluso) al km 185+000 (svincolo di Morano Calabro escluso) da realizzarsi nei comuni di Lauria, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano Calabro, presentato dall'ANAS - Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo IA delle Norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 139+000 (svincolo di Lauria escluso) ed il km 185+000 (svincolo di Morano escluso) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, da realizzarsi nei comuni di Lauria, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Morano Calabro (Potenza-Catanzaro), presentata dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, in data 30 giugno 2000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, in data 29 marzo 2001;

Visto che la regione Calabria e la regione Basilicata, pur sollecitate, non hanno fatto conoscere i propri pareri in merito al progetto;

Vista la nota n. ST/407/23258/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 novembre 2001, pervenuta in data 3 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 441 formulato in data 18 ottobre 2001 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante i lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo IA delle Norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 139+000 ed il km 185+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Aspetti programmatici:

il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS 1994-1999) relativo allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, ha previsto un finanziamento per i lavori di adeguamento della Salerno-Reggio Calabria per complessivi 155 MECU, di cui il 50% a carico dell'ANAS. Infatti, il QCS 94-99, tra gli itinerari europei, ha attribuito il secondo posto di priorità all'adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, fissando una cifra superiore alla media delle altre contribuzioni;

il Piano Generale dei Trasporti ha stabilito le linee di sviluppo della rete stradale e autostradale ritenendo indispensabili gli interventi di potenziamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il piano decennale ANAS, in accordo alla legge n. 531/1982, prevede che una quota non inferiore al 40% dei fondi disponibili sia destinata alla viabilità nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno;

il Piano Regionale dei Trasporti della regione Basilicata si riferisce alla sola programmazione del trasporto pubblico, considerando la rete stradale come supporto infrastrutturale per lo sviluppo del servizio;

il Piano Regionale dei Trasporti della regione Calabria stabilisce una prima configurazione di breve periodo (1999) che comprende l'insieme delle opere già in fase di realizzazione per l'adeguamento del sistema infrastrutturale e una configurazione di lungo periodo (2015) che prevede un articolato complesso di interventi quali la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità fino a Reggio Calabria, la realizzazione dell'autostrada Sibari-Taranto, il potenziamento del sistema di trasporto delle merci ed il completamento della rete viaria di primo e secondo livello. Entrambe le configurazioni, sia di breve che di medio periodo, individuano come esigenza prioritaria quella dell'adeguamento qualitativo e prestazionale dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il progetto in esame interessa il Parco Nazionale del Pollino (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 istituzione, decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 riperimetrazione), parte in zona 2 «di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione» e parte in zona 1 «di rilevante interesse paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione».

le interferenze con il Parco si rilevano a partire dal km 153+000 circa sino alla fine della tratta al km 185+000. Lo studio di impatto ambientale ha analizzato le misure di salvaguardia di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993. Da approfondimenti ulteriori è emerso che la zona 1 del Parco viene interessata in corrispondenza dell'attraversamento del Fiume Lao (km 158+400 - 159+100 circa) e nell'ultima parte del tracciato, a partire dalla progressiva 180+000 circa fino a fine tratta, dove il limite tra la zona 1 e la zona 2 del Parco corrisponde all'attuale sede autostradale. In base alle citate misure di salvaguardia, il previsto intervento nella zona 1 del Parco rientra tra quelle tipologie di opera, in particolare tra «interventi di adeguamento tecnologico e funzionale» il cui progetto va sottoposto per il nulla osta all'Ente Parco;

nella prima parte del tracciato, nel tratto compreso tra la Sella Rotonda ed il Torrente Caffaro (Dg 7), l'infrastruttura di progetto interessa, con variante planoaltimetrica rispetto all'attuale sede autostradale, un'area vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 «Protezione delle bellezze naturali». Ulteriore elemento sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 si rileva all'altezza dell'abitato di Mormanno, dove, con decreto ministeriale 14 aprile 1967, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dell'area cimiteriale e dell'annessa cappella, denominata «Montagnella»;

nell'ultimo lotto in esame, circa all'altezza della progressiva 183+000, si rileva il vincolo *ex lege* n. 1089/1939 a protezione del Santuario Agostiniano di S. Maria di Colloreto, interessato dal tracciato esistente e di progetto con tipologia in galleria;

da quanto risulta nello Studio di impatto ambientale vengono interessate altresì, le seguenti aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 (art. 26) «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali»:

torrente Caffaro; fiume Jannello; fiume Lao; fiume Battendiero; torrente Povella; sistema dei corsi d'acqua che interessano i valloni del Rago e del Salice; parte iniziale del torrente Coscile e del corso d'acqua che interessa il Vallone Videnti e Santicelli;

la maggior parte del tracciato, considerato che l'autostrada attraversa per la quasi totalità territori coperti da boschi e foreste, interessa aree soggette al vincolo di cui al decreto legislativo n. 490/1999;

gran parte del tracciato insiste in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/1923;

sono stati considerati gli strumenti di pianificazione di area vasta e P.R.G. dei comuni interessati;

le analisi delle condizioni di incidentalità per la tratta esaminata evidenziano mediamente un significativo rischio di incidente; i livelli di incidentalità crescono in misura estremamente sensibile laddove le condizioni meteoclimatiche, estremamente severe, si coniugano ad anomalie di tipo geometrico, dando origine a più di una situazione classificata nell'ambito dei casi di «incidentalità molto alta»;

per quanto riguarda i flussi di traffico ed i livelli di servizio, lo Studio rileva elevate condizioni di criticità soprattutto in corrispondenza di alcuni tratti per i quali le significative pendenze massime in direzione Nord, in relazione alle elevate percentuali di veicoli pesanti, producono forti riduzioni di capacità e conseguenti livelli di servizio descrittivi di condizioni di elevata congestione; in particolare per il tratto tra i km 148 e 153, si registrano portate per la carreggiata Nord prossime alla saturazione;

Aspetti progettuali:

la ridefinizione planoaltimetrica del tracciato prevede l'adozione della sezione tipo 1A delle Norme CNR 1980 che ha una velocità di progetto pari a 110-140 km/h ed una piattaforma di complessivi 25 m così composti:

n. 2 corsie per senso di marcia da 3,75 m;

n. 1 banchina pavimentata (corsia di emergenza) da 3.00 m;

spartitraffico da 4 m;

nel tratto compreso tra il km 139+000 ed il km 143+700 (DG 7), la soluzione base originariamente presentata ricalcava sostanzialmente il tracciato esistente, prevedendo l'adeguamento delle sezioni delle due canne delle gallerie di «Serra Rotonda» e di «Sardina I» e la ricostruzione degli impalcati dei tre viadotti «Pianicelli I», «Pianicelli II», «Caffaro». Tale soluzione, vincolata dal mantenimento delle opere d'arte più importanti, recuperando parte delle opere esistenti, risultava vantaggiosa sotto il profilo economico. A seguito degli approfondimenti progettuali richiesti, è stata verificata la possibilità di adeguamento dell'auto-

strada venendo meno al principio di mantenimento delle strutture esistenti; tra diverse soluzioni ipotizzate, è stata prescelta quella denominata «variante 3» che costituisce una alternativa totale rispetto alla soluzione base. La nuova galleria di «Serra Rotonda» (l. 2.300 m e p = 1,5%) inizia circa 100 m più a Nord della sede attuale e sbocca vicino all'attuale esistente viadotto Pianicelli. Più a Sud è prevista un'altra galleria di 1.500 m, a doppia canna, che consente di evitare gli interventi sui viadotti Pianicelli I e II. Il viadotto Caffaro, realizzato più a monte di quello attuale, avrà una lunghezza di poco inferiore ai 400 m. Il tracciato ritorna infine in sede attuale in corrispondenza della galleria Sardina I (l = 200 m), dove sarà realizzato un allargamento verso valle delle canne esistenti. Il nuovo tracciato ha una lunghezza di circa 5340 m, un raggio minimo di 750 m ed una pendenza longitudinale max del 3%;

nel tratto dal km 143+700 al km 148+000 (DG 8), la soluzione progettuale presentata prevede l'abbandono del tracciato esistente, ritenuto non adeguabile sia per questioni di geometria stradale e di lunghezza di tracciato, che, soprattutto, per il minore impatto determinato da un percorso che, collocandosi a fondo valle, non interferisce con la continuità della piana di Galdo. Tra diverse alternative di tracciato esaminate, la soluzione D è risultata la migliore sia dal punto di vista della sicurezza che dell'inserimento territoriale: l'intervento prevede un allargamento in sede per circa 200 metri, un tratto in viadotto e l'adeguamento della galleria Sardina 2 (adeguata ad un raggio planimetrico pari a 800 m). Dopo un altro breve tratto in sede, si proseguiva in viadotto ed in rilevato. Al termine del rilevato venivano superate due colline mediante la realizzazione di due gallerie brevi naturali, separate da un tratto all'aperto, per poi raccordarsi alla sede autostradale esistente. Lo svincolo di Lauria Sud era stato previsto con una configurazione analoga all'esistente, modificando il punto di innesto sulla SS 19. È inoltre prevista la realizzazione di due stazioni di servizio, una per ciascuna carreggiata.

A seguito delle richieste di approfondimento, il tracciato è stato ulteriormente ottimizzato: nel tratto dove sarà realizzata la Galleria Sardina 2 è stata ridotta la distanza tra le due canne, mantenendosi più prossimi al tracciato esistente e portando il raggio minimo di curvatura a 850 m. In questo modo è anche possibile eseguire buona parte della galleria in artificiale (con la sola eccezione della parte sovrastata da edifici), con un sensibile risparmio di spesa. Il Viadotto Pian della Menta, che precede la galleria, sarà adeguato integralmente in sede.

Il viadotto Pian del Galdo sarà realizzato mediante un impalcato continuo in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce tipica di circa 42 m (1,5 volte la luce prevista nel progetto originario) in grado di ridurre del 30% il numero di sostegni, a sostanziale parità di carico trasmesso al suolo.

Anche lo svincolo Lauria Sud che, così come configurato inizialmente comportava una notevole occupazione di suolo, è stato ridisegnato ottimizzandone la configurazione. Le due gallerie Costa del Monte saranno sostituite da un unica galleria (l = 740 m) più a monte, preservando la continuità della piana. È stata inoltre prevista la realizzazione di una sola stazione di servizio sulla corsia Nord all'uscita della galleria Fossino; questa occuperebbe in gran parte l'attuale rilevato autostradale, da dismettere, in una area residuale sita al margine del Piano del Galdo e collocata tra alcuni impianti industriali e l'autostrada. Tale configurazione consentirebbe, pertanto, un notevole risparmio di territorio rispetto alla soluzione-base. Il nuovo progetto, inoltre, risulta avere complessivamente costi più contenuti del precedente;

nel tratto dal km 148+000 al km 153+400 (Lotto DG 27), la scelta progettuale adottata è stata quella di operare l'ampliamento in sede per tutte le opere maggiori, sia in sotterraneo che all'aperto, ripercorrendo l'andamento planoaltimetrico esistente per tutto il tratto compreso tra l'inizio lotto e la spalla Sud del viadotto denominato «Rena Bianca II». Successivamente il nuovo tracciato si sviluppa praticamente sempre in variante, dapprima completamente fuori sede, per rettificare un flesso planimetrico, dopo, parzialmente in sede, in modo da eliminare una curva a limitato sviluppo posta immediatamente a Sud dello svincolo e permettere il contemporaneo spostamento lato valle dello svincolo stesso. Per il tratto con ampliamento in sede si è mantenuto un tracciamento planimetrico separato delle due carreggiate; rispetto all'andamento planimetrico attuale sono state inserite curve di transizione a geometria clotoidica sia in ingresso che in uscita dalle curve circolari, e sono state salvaguardate le sottostrutture esistenti per i tratti in viadotto. Altimetricamente l'andamento ricalca l'esistente.

Altro andamento planimetrico singolare, è stato introdotto in carreggiata Nord, nel tratto di passaggio dal viadotto denominato «Macera I» e l'imbocco Sud della galleria del «Fossino». Attualmente tali manufatti risultano tracciati lungo lo stesso rettifilo mentre i nuovi risultano ubicati lungo due assi paralleli ma distanziati, con quello di galleria posto più all'interno.

Successivamente il tracciato procede con un unico asse portandosi sino a fine lotto tramite un'unica variante di lunghezza pari a circa 1900 m. Il progetto di ammodernamento ed adeguamento delle opere d'arte maggiori, viadotti Macera, Petraro, Rena Bianca I e II, prevede la conservazione quasi totale delle strutture di sostegno e fondazione e la demolizione degli impalcati esistenti. Il Progetto Definitivo della galleria del Fossino prevede l'allargamento della canne esistenti da 10.60 m a 13.18 m di diametro interno. L'allargamento, che comporta la realizzazione di una cavità di circa 15 m di larghezza, viene ottenuto spostando solo di poco l'asse del tracciato (verso l'interno);

nella elaborazione del progetto di adeguamento dell'autostrada nel tratto compreso tra i km 153+400 e km 159+000 (Lotto DG 28), si è scelto di non abbandonare la sede attuale, mantenendovi in esercizio la carreggiata Nord; l'avere a disposizione l'intera piattaforma esistente ha consentito di migliorarne le caratteristiche geometriche (raggi, curve di raccordo, pendenze trasversali e distanze di visibilità). L'unica variante significativa si

presenta in corrispondenza delle campate di accesso lato Sud del Viadotto Iannello. Per i tre viadotti esistenti, rispettivamente Pantano, Capolanzo e Forno, la nuova carreggiata ne occupa entrambe le sedi, per cui si è reso necessario il rifacimento integrale con moderne strutture a trave continua in acciaio-calcestruzzo. La galleria artificiale Bosco Selvaggio, che è in curva con raggio modesto, verrà completamente demolita. Sul tracciato esistente sarà realizzata la carreggiata Nord, ricostruita con un'ampia banchina (3.70 m) in destra per garantire la visibilità di arresto. I semiviadotti Nord e Sud saranno parzialmente demoliti in quanto la futura sede della carreggiata Nord è più larga delle attuali ed il tracciato nuovo, dovendo inserire le curve di transizione (in questo caso un flesso) e rendere unico il raggio dell'ampia curva che comprende anche la Bosco Selvaggio, non può correre parallelo alla vecchia sede;

la carreggiata Sud, prevista totalmente fuori sede, collega, tramite un ampio flesso planimetrico, il viadotto Jannello al viadotto Italia. All'uscita del viadotto Jannello con un ampia curva di raggio R = 700 m, dopo un primo tratto a mezzacosta, l'autostrada entra nella galleria Jannello. In uscita dalla galleria, dopo un breve tratto in scavo, la carreggiata Sud prosegue nuovamente nella galleria Jannello II (L = 1360 m, R = 1000 m). Questa galleria è brevemente interrotta, a circa metà del suo sviluppo, al fine di consentire:

una zona di ventilazione naturale intermedia e ridurre l'effetto camino, pericoloso in caso di incendio;

un accesso di emergenza ai veicoli di soccorso;

l'evacuazione di persone e mezzi bloccati in galleria.

Questo accesso, tramite una bretella di nuova costruzione, si ricollega alla viabilità provinciale per Laino Borgo. Successivamente, superata l'incisione della valle del fiume Lao con un nuovo viadotto di accesso, entrambe le carreggiate Nord e Sud ritornano sulla sede esistente del viadotto Italia; tale sede viene abbandonata nella parte in curva terminale (spalla Sud) per esigenza di correzione di tracciato del lotto successivo. Sul viadotto Italia, considerate le caratteristiche e la dimensione dell'opera, non è prevista la realizzazione delle corsie di emergenza. Per diminuirne l'impatto paesaggistico è stata studiata la possibilità di ridurre il numero delle pile di estremità. In fase istruttoria sono state analizzate anche altre possibili soluzioni relative alla parte terminale del lotto (galleria Iannello) ma, dagli studi condotti, è stato confermato che la scelta progettuale effettuata è la migliore soluzione possibile;

nel tratto dal km 159+000 al km 163+600 (Lotto DG 29), il tracciato attuale presenta un andamento prevalente a mezza costa con sequenze di curve e controcurve che, nel primo tratto del percorso verranno abbandonate a favore di un tracciato più agevole e sicuro e, nella seconda parte del percorso, presentando caratteristiche geometriche idonee, saranno per la maggior parte adeguate. La soluzione originariamente presentata per la prima parte del tracciato prevedeva la realizzazione di un viadotto di 350 m di lunghezza, con pile di altezza variabile tra i 16 e i 41 m. Successivi approfondimenti progettuali operati in corso di istruttoria hanno portato all'adozione di un andamento planimetrico dell'autostrada che prevede, subito dopo il viadotto Italia, la realizzazione di una variante che consente di spostare il viadotto Filomato verso il versante, riducendone considerevolmente le dimensioni. All'uscita del tratto in galleria artificiale, il tracciato di progetto coincide con l'asse viario attuale e mantiene tale coincidenza per un lungo tratto nel quale è compreso il viadotto esistente «Mezzana» (94 m), da allargare ed adeguare per renderlo compatibile con le nuove dimensioni trasversali della sede autostradale. In questo tratto è prevista la sistemazione dell'area di sosta già presente a valle dell'autostrada. Proseguendo a Sud del viadotto «Mezzana», dopo circa 250 m, il tracciato di progetto presenta una modesta variante a monte del tracciato attuale in curva ed imbocca la galleria «Colle Trodo» nella posizione attuale. All'uscita del tunnel, prima della fine del lotto, è ubicato lo svincolo di Mormanno che sarà riconfigurato. Si prevede la dismissione delle seguenti opere: Viadotto Filomato; Galleria naturale Laria; Viadotto Gallarizzo;

nel tratto dal km 163+600 al km 169+100 (Lotto DG 30), il progetto, nella prima parte del lotto, prevede la realizzazione di una nuova galleria, a doppia canna, di circa 700 m tra lo svincolo di Mormanno e il viadotto Battendiero 1, che sarà adeguato in sede. Il tratto di strada esistente sotteso dagli stessi capisaldi verrà dismesso e ripristinato tramite la demolizione dei manufatti e la ricostruzione dei versanti. Successivamente la carreggiata in direzione Sud ricade sostanzialmente su quella esistente, salvo modeste migliorie nei tratti in curva, allargando la galleria del Colle di Mormanno e rifacendo i viadotti. La carreggiata Nord invece, tra il viadotto Battendiero 1 e il viadotto Felicità presenta una nuova galleria di circa 940 m, che passa sotto l'abitato di Mormanno. Anche in questo caso, sul tratto di carreggiata Nord dismessa saranno effettuate le necessarie demolizioni e gli interventi di ricostruzione dei versanti. A Sud della nuova galleria, la carreggiata Nord ricalca l'esistente fino alla fine del lotto. In questo tratto l'adeguamento dell'autostrada è previsto principalmente con l'allargamento verso valle, su terreni di modesta acclività, con rifacimento dei viadotti e delle murature di sostegno. Tale soluzione consente di evitare grossi sbancamenti dei versanti di monte, impostati su rilevanti pendenze. L'ultima variante planimetrica prevista dal progetto è relativa al tratto di strada interessato dal viadotto Mancuso, di cui si prevede il rifacimento. Sarà infatti realizzato un nuovo viadotto di circa 300 m, disassato di circa 15 m da quello esistente, migliorando il raggio di curvatura del tracciato. È stata verificata la possibilità di ridurre la lunghezza e l'ingombro del viadotto Mancuso, scartandola però per problemi legati alla riduzione degli standards progettuali, alla difficoltà in fase di realizzazione e, subordinatamente, a motivi di ordine economico;

tra i km 169+100 e km 173+900 (Lotto DG 31), il tratto iniziale, comprendente oggi una successione di quattro curve con raggi compresi tra 400 e 450 m, sarà dismesso, raddrizzando il tracciato ma mantenendo la stessa livelletta. Ciò consente, nelle zone di sovrapposizione, di riutilizzare tutto il corpo stradale attuale. Il

raddrizzamento del tracciato sarà ottenuto con un due curve opposte di raggi di 1000 e 900 m con un tratto in rettifilo interposto tra le due, andando così ad occupare, prima di giungere alla galleria Donna di Marco, due depressioni del terreno adiacenti alla mezza costa, lungo la quale si sviluppa il tracciato attuale dell'autostrada. Per superare la prima di queste depressioni si è previsto di realizzare un viadotto denominato «Castagne» della lunghezza di circa 350 m. Approfondimenti effettuati durante l'istruttoria hanno escluso la possibilità di ridurre la lunghezza e l'ingombro del viadotto.

La seconda depressione, che in una prima ipotesi progettuale si pensava di superare con un viadotto, è stata oltrepassata con un riempimento, che consente di rimodellare l'orografia originaria, riutilizzando gran parte del materiale di risulta delle gallerie ed andando a ricoprire la sede attuale della SS 19. La modifica al tracciato in questo primo tratto ha determinato la demolizione e la conseguente ricostruzione di un cavalcavia esistente.

La deviazione del tracciato autostradale e la realizzazione del nuovo cavalcavia determina la deviazione della SS 19 che in buona parte del tracciato fiancheggia l'autostrada.

In approccio alla galleria Donna di Marco, per evitare un eccessivo taglio alla pendice boschiva presente sul lato destro della carreggiata Sud, è stato previsto un muro di controripa con paratia di micropali per un tratto di 190 m. Per quanto riguarda l'adeguamento delle due canne della galleria Donna di Marco saranno realizzati allargamenti verso i fianchi esterni delle gallerie stesse.

Dal portale Sud della Galleria Donna di Marco a fine lotto il tratto è costituito da una successione di curve e controcurve separate da rettifili di una certa consistenza, i raggi variano da 340 a 500 m ed i rettifili non superano i 500 m. Per evitare questa tortuosità, all'uscita della galleria Donna di Marco si procede con un nuovo tracciato che va poi a ricongiungersi con quello esistente. Si realizzerà pertanto una nuova galleria il cui imbocco è posto a circa 200 m dall'uscita Sud della galleria Donna di Marco. Questa nuova galleria, denominata «Campotenese» avrà uno sviluppo di circa 1060 m con una pendenza longitudinale di 1.25%. All'uscita dalla galleria il tracciato si riporta sull'attuale, e si procederà ad un allargamento simmetrico in destra e in sinistra per tutto il tratto in rettifilo. Il vecchio tracciato termina con un flesso composto di due curve di raggio 500 m sulla seconda delle quali insiste l'attuale svincolo di Campotenese. Queste curve saranno portate al valore di 950 m (curva percorribile alla VP massima) senza abbandonare la piattaforma esistente e soprattutto senza dover inserire nuove opere d'arte. La modifica del flesso nella parte terminale del tracciato determina anche la demolizione del cavalcavia della Strada Provinciale Campotenese-Ponte la Valle per la quale è prevista una variante di tracciato che la fa innestare sul cappio dell'attuale svincolo di Campotenese;

nel tratto dal km 173+900 al km 185+000 (Lotto DG 32), il progetto originariamente proposto, a seguito di una richiesta di approfondimenti da parte del gruppo istruttore, finalizzata all'ottenimento di un minor ingombro territoriale, è stato modificato nella prima parte del tracciato, prevedendo il riposizionamento dello svincolo di Campotenese, minimizzandone l'ingombro planimetrico, e la realizzazione di una galleria parietale della lunghezza di 350 m. Ciò consente, infatti, una maggiore aderenza del tracciato al versante attraversato ed un minore impatto paesaggistico dovuto alla realizzazione di una galleria che sostituisce il previsto viadotto Campotenese. Procedendo verso Sud c'è un breve tratto in variante e successivamente si ritorna in sede prima della galleria Ospedaletto. L'imbocco Nord della galleria Ospedaletto è sostanzialmente coassiale all'esistente, con alesaggio concentrato all'esterno dei fornici attuali. Ben diversa è la situazione all'imbocco Sud dove la presenza di una curva con raggio attuale di 450 m sul viadotto Pollino ha imposto una variante planimetrica che implica la demolizione e ricostruzione del viadotto stesso, con analoga forma, ma posizionato una decina di metri a valle dell'attuale. Fino al viadotto Mazzancollo il nuovo asse si sovrappone sostanzialmente a quello in esercizio allargandosi inizialmente solo sul lato valle. Questo tratto è caratterizzato da un andamento in buona sostanza rettilineo, con poche curve di ampio raggio (1500 m) e minimo sviluppo angolare.

Il viadotto Mazzancollo sarà ricostruito mantenendo i sostegni esistenti e incrementando il raggio di curvatura fino a 900 m, in modo da mantenersi in asse con l'imbocco della galleria Cillarese che sarà allargata. All'uscita dalla galleria c'è il viadotto Rago che attualmente si svolge in curva, con raggio di soli 650 m. Il raggio sarà incrementato fino a 1000 m, allontanando anche la carreggiata Nord dalla parete rocciosa per permetterne il consolidamento ed il rinverdimento.

Il nuovo tracciato prosegue, poi, in sede fino all'imbocco Nord della galleria Cerreta. All'interno della galleria, dopo circa 150 m, il tracciato si allontana da quello atttuale, e sbocca a Sud, ad oltre 150 m di distanza da quello esistente. All'uscita Sud della galleria Cerreta si trova il nuovo viadotto Caballa integralmente impostato in curva. Infine, il tracciato prosegue in variante, con una curva con raggio di 1000 m, e ritorna in sede in corrispondenza dell'imbocco Nord della galleria Colloreto, di cui si prevede l'allargamento.

La presenza di una curva più a Sud, con raggio di circa 750 m, ha imposto di modificare leggermente, in senso trasversale, sia la posizione del viadotto Valle Cucina sia la posizione del viadotto Colloreto. Dal viadotto Colloreto fino a fine lotto il nuovo asse autostradale, si mantiene perfettamente in sede, con allargamenti verso monte della carreggiata Nord e verso valle della carreggiata Sud, salvaguardando perfettamente la scarpata di divisione delle due vie di corsa. La galleria artificiale torrente Romania sarà sostituita da un ponte canale;

all'interno di ciascuno degli otto lotti funzionali in cui è stata suddivisa la tratta è stata individuata la localizzazione dei cantieri sia principali, ove sono ubicate

le funzioni direttive, tecniche e funzionali, sia secondari, ovvero dedicati alla realizzazione di opere specifiche (gallerie, viadotti, ecc.). Per quanto tecnicamente possibile, nella localizzazione dei cantieri si è tenuto conto delle aree precedentemente utilizzate per la realizzazione della attuale autostrada. Per l'accesso ai cantieri è stato previsto di utilizzare prevalentemente la viabilità esistente, opportunamente adeguata alle necessità di transito dei mezzi pesanti; la realizzazione di nuova viabilità di servizio è prevista solo in pochissime situazioni, utilizzando solo brevi tratti di collegamento alle strade esistenti. Nelle aree di cantiere è prevista l'installazione dei necessari impianti per la protezione dei corsi d'acqua e delle falde dagli scarichi provenienti dalle attività legate alle varie fasi di lavorazione o da reflui urbani. In particolare saranno adottati i necessari accorgimenti per il contenimento dell'inquinamento dovuto ai getti di calcestruzzo; idonee misure sono state anche indicate per minimizzare l'inquinamento acustico ed atmosferico. Il progetto prevede, infine, il ripristino delle aree di cantiere al termine delle lavorazioni;

per tutto il tracciato in esame è stato effettuato un computo della movimentazione di materiale, tenendo conto del bilancio delle terre, del fabbisogno di inerti e della demolizione di murature e conglomerati bituminosi.

Dall'analisi sul bilancio delle terre risulta:

un fabbisogno di inerti provenienti da cava di circa 1.500.000 mc, di cui 190.000 costituito da terreno vegetale;

una quantità pari a circa 1.760.000 mc da conferire agli impianti di riciclaggio e valorizzazione per successivi reimpieghi;

una disponibilità di terre e macerie pari a circa 3.100.000 mc da portare in discarica o da utilizzare per interventi di ripristino ambientale quali i rimodellamenti morfologici di aree degradate e recupero ambientale di siti di cava dimessi;

sono state individuate 12 cave regolarmente autorizzate, parte nel territorio della regione Basilicata e parte nel territorio della regione Calabria; la maggior parte delle cave ha buone capacità estrattive, in gran parte sono attrezzate con impianti per la produzione di conglomerati cementizi e, in un caso, si dispone anche di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi;

le discariche sono state individuate in aree già oggetto di attività estrattiva, dove è possibile effettuare l'eventuale smaltimento del materiale inerte, non riutilizzabile, proveniente dagli scavi e dalle demolizioni;

la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua nella regione Basilicata è regolata dalla legge regionale n. 12 del 27 marzo 1979. La regione Calabria non si è dotata di una legge espressamente dedicata alla pianificazione e regolamentazione dell'attività estrattiva. Le cave vengono autorizzate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 624/1996, previo ottenimento dei nulla osta a fini paesaggistici, ambientali ed urbanistici ottenuti sulla base del progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato. Sia in Basilicata, sia in Calabria l'attività di smaltimento e recupero dei materiali inerti provenienti dagli scavi è regolamentata dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

relativamente al controllo degli eventi accidentali, lo studio di impatto ambientale perviene ad una prima identificazione dei tratti da proteggere ed ad una localizzazione di massima delle vasche di presidio idraulico sulla base di valutazioni quali-quantitative. I parametri base sono stati: l'analisi statistica dell'incidentalità attuale e prevista, la definizione del livello di soddisfacimento dell'intervento ai fini del raggiungimento di idonei standard di sicurezza; l'individuazione dei tratti di infrastruttura che attraversano aree in cui il sistema idrico è vulnerabile;

lo studio di impatto ambientale presenta un'analisi approfondita delle misure di mitigazione e compensazione: tali interventi sono stati definiti a partire dal presupposto base per cui, oltre a consentire la massima aderenza delle nuove opere nel contesto ambientale e paesaggistico interessato, si debbano risolvere situazioni di conflitto generate nella precedente realizzazione dell'infrastruttura.

In particolare sono stati previsti:

interventi per l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'opera;

interventi di ripristino dei tratti dismessi nel caso di varianti planimetriche;

interventi di riqualificazione paesaggistica degli ambiti attraversati;

opere di compensazione in corrispondenza di alcuni punti particolarmente critici;

la caratterizzazione della componente vegetale per le opere a verde è stata definita sulla base delle principali fitocenosi presenti nell'ambito territoriale interessato, nonché sulle caratteristiche biotecniche ed ecologiche delle singole piante, selezionando sia le specie più rustiche e colonizzatrici, che le specie più esigenti e tipiche delle condizioni *climax*. Lo Studio fornisce inoltre indicazioni circa i criteri e le modalità di impianto nonché le principali caratteristiche cui fare riferimento per l'approvvigionamento di materiale vegetale di qualità;

Aspetti ambientali:

i possibili effetti analizzati nello studio di impatto ambientale fanno riferimento principalmente alla fase di costruzione; in particolare sono evidenziabili problematiche di carattere geotecnico, riconducibili principalmente agli interventi di adeguamento delle gallerie esistenti e dei tratti interessati da nuovi tratti in sotterraneo. Tali problematiche vengono risolte attraverso l'adozione di opportuni interventi di consolidamento, stabilizzazione, drenaggio, operabili sul ricettore e, nei casi più complessi (Gallerie Colle Trodo, Colle Mormanno, Donna di Marco, Campotenense, Colloreto) prevedendo opportune tecnologie di realizzazione;

gli interventi in galleria, sia rispetto a lavori di adeguamento che di realizzazione di nuove opere, possono

comportare modificazioni al deflusso delle acque sotterranee. In particolare viene segnalata la possibile interferenza determinata nell'adeguamento della Galleria Fossino; la presenza di una via preferenziale di drenaggio, rappresentata dallo scavo in sotterraneo, può determinare un impoverimento della portata della sorgente Acqua Episcopia localizzata sul lato settentrionale. A tale proposito lo studio evidenzia la necessità, in fase di realizzazione, provvedere alla immediata impermeabilizzazione dello scavo;

ulteriori impatti sono rilevati in corrispondenza della Galleria Colle Trodo (DG 29), che interessa una formazione ad elevata permeabilità per carsismo e fratturazione, ed in corrispondenza dell'attraversamento (a mezza costa ed in Galleria) della fascia dei depositi lacustri permeabili del Mercure (DG 28) in cui è accertata la presenza di falde idriche sotterranee.

Nel primo caso si sono previsti interventi di impermeabilizzazione completa; nel secondo caso lo studio indica di provvedere alla immediata impermeabilizzazione dello scavo, anche al fine di contenere l'azione drenante che potrebbe avere ripercussioni sull'andamento del deflusso idrico della falda;

lo studio di impatto ambientale evidenzia possibili effetti prevalentemente in fase di costruzione, con possibili episodi di alterazione della qualità delle acque di superficie e modifiche al regime idrologico.

Al fine di prevenire tali interferenze, sono state previste a ridosso delle aree di cantiere opportune misure di protezione dei corsi d'acqua quali: canalizzazione distinta per diversi tipi di acque reflue; impianti di depurazione per le acque reflue di cantiere; fosse impermeabilizzate per acque di supero e successive vasche di decantazione; barriere removibili a ridosso delle aree di cantiere per evitare il ruscellamento di fango o la caduta di detriti nel corso d'acqua. Le modifiche al regime idrologico sono inoltre risolte attraverso la realizzazione di opportuni fossi di guardia alla sommità delle trincee ed in corrispondenza degli imbocchi in galleria; nel caso dell'adeguamento dei rilevati esistenti e dalla realizzazione dei nuovi è stato effettuato il dimensionamento delle tombinature di attraversamento degli esistenti fossi che, come noto, sono suscettibili di piene improvvise. Non sono rilevate interferenze in fase di esercizio; l'elemento di maggiore criticità era infatti rilevato in corrispondenza dell'attraversamento della Piana del Galdo, dove sono state operate varianti di tracciato e studi approfonditi volti a verificare che le nuove opere non pregiudichino il naturale deflusso delle acque superficiali e sotterranee;

il progetto prevede numerosi interventi di consolidamento e bonifica dei versanti, evidenziando un impatto positivo sulla componente in esame in relazione all'assetto morfologico delle aree;

dalle verifiche effettuate, fatte salve le competenze specifiche delle Autorità di Bacino, non risultano interferenze con aree a rischio idrogeologico più elevato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267;

l'infrastruttura in esame interessa un territorio caratterizzato dalla presenza di edifici sparsi, frequentemente abbandonati, e da alcuni nuclei abitativi composti, nella maggior parte dei casi, da un numero esiguo di abitazioni; le sorgenti di inquinamento dell'aria sono sostanzialmente di tipo veicolare; la sorgente primaria è rappresentata dalla stessa autostrada. A causa dell'atteso rinnovo del parco circolante previsto negli scenari futuri, ci si attende un miglioramento delle emissioni autoveicolari rispetto alla situazione attuale e tale da non richiedere interventi di mitigazione;

nello studio di impatto ambientale la trattazione della componente rumore risultava disomogenea nelle diverse tratte esaminate; pertanto nel corso dell'istruttoria è stato richiesto al proponente di «esplicitare le motivazioni che hanno portato ad assegnare a zone apparentemente omogenee dal punto di vista urbanistica, classi di appartenenza diverse e quindi differenti limiti massimi di emissione». È stato pertanto presentato un documento integrativo omogeneo per l'intera tratta, adeguando inoltre le analisi alla luce delle ulteriori varianti progettuali considerate nel corso dell'istruttoria; in tale documento vengono riportati i risultati delle analisi previsionali, il confronto con i valori limite di riferimento nonché la descrizione delle misure adottate per il contenimento delle emissioni sonore in corrispondenza dei ricettori critici. È stata prevista l'adozione di pavimentazione fonoassorbente lungo l'intera tratta; inoltre, per i casi in cui si siano verificati superamenti dei limiti, sono state individuate ulteriori misure di mitigazione quali: terrapieni antirumore, barriere antirumore di concezione classica, interventi diretti sul ricettore;

le analisi condotte riscontrano uno scenario di gran lunga inferiore ai limiti di riferimento. Sono altresì state rilevate due situazioni di criticità connesse alla fase di costruzione, relativamente alla nuova galleria «Colle di Mormanno», che sottopassa l'abitato omonimo, ed all'adeguamento della galleria Colloreto, alla sommità della quale si trovano le rovine dell'omonimo Convento, il cui valore storico-testimoniale è tutelato ai sensi della legge n. 1089/1939. In entrambi i casi lo studio fornisce dettagli circa le modalità costruttive previste al fine di evitare interferenze con i beni;

l'infrastruttura in esame attraversa territori di elevato valore vegetazionale, faunistico, ecologico e paesaggistico, che assumono particolare rilevanza nel territorio incluso all'interno del Parco Nazionale del Pollino. L'area di studio è inoltre prossima alla Riserva Naturale Orientata della Valle del Fiume Lao, individuata quale Sito di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE) e che, insieme alla Valle del Fiume Argentino, rappresenta uno dei nuclei ad alta naturalità più prossimi all'area in esame.

L'ecosistema forestale rappresenta il sistema più esteso e meglio rappresentato dell'area indagata; la notevole variabilità di specie forestali presenti (in prevalenza latifoglie) conferiscono a questo ecosistema un elevato valore naturalistico e biogeografico. Data l'ampiezza ed estensione delle aree boscate, spesso governate a ceduo e pertanto degradati a boscaglie, è possibile riconoscere a tale ecosistema una certa capacità di «assorbire» gli impatti derivati dalle attività umane.

Significativo è inoltre il ruolo ecologico svolto dagli ecosistemi igrofili, per il contributo che danno in termini di biodiversità all'area; particolare rilevanza assumono nell'area i profondi valloni interessati dalle opere di progetto in corrispondenza del lotto DG29. Tali habitat, codificati nella direttiva «HABITAT» come «Sorgenti petrificanti con formazioni di travertino (7220)», sono considerati habitat di importanza prioritaria e rappresentano un importante sistema di corridoi ecologici per un gran numero di specie vegetali e animali. Per quanto attiene il sistema paesaggistico, l'autostrada si inserisce in un sistema morfologico prevalentemente montano e collinare la cui conformazione determina ampi bacini visuali dai quali, spesso, si aprono visuali di notevole profondità; il valore di tali visuali è amplificato dalla presenza di paesaggi ad alta naturalità. Le principali interferenze in fase di esercizio rilevate dallo studio di impatto ambientale sulle componenti in esame, si riferiscono alla sottrazione di vegetazione, alla compromissione della continuità fisica del sistema naturale, alla interazione con gli habitat faunistici, alla alterazione della percezione visiva.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, lo studio di impatto ambientale evidenzia prevalentemente un potenziale disturbo al popolamento faunistico, derivante dall'aumento di pressione antropica, ed impatti sulle componenti vegetazione e paesaggio, in corrispondenza delle aree di cantiere e della connessa viabilità;

Valutato che:

l'intervento è coerente con la pianificazione di settore;

nella predisposizione del progetto si è tenuto conto della presenza del vincolo predisponendo, tra l'altro, idonee misure di mitigazione e di compensazione sia per la fase di costruzione sia per quella di esercizio. È stato fatto riferimento ad alcuni degli obiettivi espressi dall'Ente Parco, prevedendo specifiche azioni di compensazione volte a favorire la fruizione del Parco da parte dell'utenza autostradale, a ridurre l'effetto barriera dell'infrastruttura ed infine al recupero ambientale dei punti di degrado ai margini dell'autostrada;

le misure di salvaguardia del Parco evidenziano, relativamente alla tutela ed alla promozione nell'ambito del territorio, la necessità di «applicazione di metodi di gestione e restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale (...)».

Gli interventi proposti risultano coerenti con gli obiettivi di tutela e promozione dell'area protetta, fatte salve le competenze dell'Ente Parco Nazionale del Pollino. Da quanto risulta da ulteriori approfondimenti svolti dal gruppo istruttore, il vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 presente nella prima parte del tracciato è stato imposto con decreto ministeriale 18 aprile 1985 e riguarda la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del gruppo montuoso del Monte Sirino ricadente nei comuni di Lauria e Nemoli». Il complesso del Massiccio del Sirino e del Lago della Rotonda «costituisce un insieme di cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale percepibile in una sensazione di ampie visuali panoramiche di rara suggestione»; inoltre il Lago della Rotonda «costituisce un raro esempio di ambiente rurale rimasto quasi completamente intatto».

La nuova soluzione proposta per il DG 7, che vede un maggiore tratto in galleria, l'eliminazione di due viadotti notevolmente impattanti (Piannicelli I e II) e la realizzazione di un nuovo viadotto «Caffaro» di dimensioni più contenute rispetto all'esistente, risulta molto meno invasiva sul territorio, sia rispetto all'ipotesi presentata in precedenza che rispetto all'attuale tracciato.

L'ambito del Lago della Rotonda e la zona denominata «Montagnella», non sono interessati direttamente dalle opere di progetto;

dall'analisi degli strumenti di piano emerge una sostanziale coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi identificati: in linea generale, infatti, tutti i piani individuano l'autostrada Salerno-Reggio Calabria quale elemento fondamentale di penetrazione ed interconnessione e vedono nell'adeguamento dell'infrastruttura un miglioramento nell'accessibilità dell'area, una ottimizzazione dell'interconnessione tra i diversi centri urbani, un aumento del livello qualitativo dei servizi, un sostegno per lo sviluppo turistico dell'area. Dall'analisi della programmazione comunale, infine, non si evidenziano incompatibilità e/o criticità,

è necessario procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra elevate criticità in relazione sia allo scenario dell'incidentalità sia rispetto ai livelli di servizio. Non essendo percorribile, per evidenti ragioni di natura ambientale, temporale e finanziaria, l'individuazione di una soluzione progettuale drastica che si svolgesse in un nuovo corridoio in ambiti pianeggianti o collinari, il progetto è stato impostato considerando una revisione dell'attuale tracciato autostradale. I previsti standards geometrici di tracciamento, più elevati, abbattono significativamente le condizioni di rischio, soprattutto nei tratti in cui sono introdotte varianti planoaltimetriche rispetto attuale tracciato; il miglioramento delle caratteristiche planoaltimetriche dell'infrastruttura comporta, inoltre, il generale innalzamento della velocità media di base e, conseguentemente, delle portate di servizio;

lo Studio ha suddiviso il tracciato in otto tratti omogenei per le caratteristiche del territorio attraversato e dell'ambiente circostante. Per ognuno dei tratti sono state valutate possibili alternative di tracciato, ritenendo comunque che la scelta dell'adeguamento in sede consentisse un minor consumo di risorse ma, soprattutto, l'utilizzo di una infrastruttura che, per la maggior parte della sua estensione, potesse essere riportata a standard di funzionalità e sicurezza conformi a quanto stabilito dalla attuale normativa.

Il progetto presentato, quindi, era già caratterizzato da una certa attenzione ai valori ambientali delle aree attraversate. Nei tratti a mezza costa molto acclivi, ad esempio, l'adozione di varianti planimetriche, anche in galleria, ha consentito di evitare notevoli incisioni sui versanti che inevitabilmente avrebbero prodotto impatti rilevanti. Di ciò si è tenuto conto anche nella individuazione delle aree di cantiere che, ad eccezione

delle inevitabili installazioni agli imbocchi delle gallerie, ha privilegiato la scelta di aree già utilizzate durante le fasi di costruzione della attuale autostrada, prevedendone comunque il ripristino alla fine dei lavori.

L'adozione di varianti planimetriche nelle parti più tortuose del tracciato consentirà una migliore gestione dell'infrastruttura durante la realizzazione dei lavori, evitando fenomeni di crisi lungo l'intera arteria dovute a punte di traffico legate a eventi stagionali;

ulteriori possibilità di miglioramento del tracciato, sia con riferimento agli aspetti funzionali sia ambientali, sono emersi nel corso dell'istruttoria.

Infatti, per il lotto DG 7, la soluzione adottata, anche se considerevolmente più onerosa sotto il profilo economico, sviluppandosi per un maggior tratto in galleria, è quella che permette la migliore riqualificazione ambientale dell'area in esame, eliminando l'impatto dei viadotti Pianicelli I e Pianicelli II e riducendo drasticamente l'interferenza sul paesaggio del viadotto Caffaro, ridimensionato e spostato più a monte.

Tale soluzione in particolare:

rispetto al progetto originario, che avrebbe determinato non pochi problemi per il mantenimento in esercizio dell'autostrada, interferisce in misura significativamente minore con le varie fasi di cantiere;

ha caratteristiche plano-altimetriche che migliorano gli standards di sicurezza; infatti il raggio di curvatura minimo viene aumentato da 600 m a 750 m e la pendenza longitudinale massima si riduce dal 4.50% al 3%;

determina una minore occupazione di suolo e un minor impatto paesaggistico derivante dal maggiore sviluppo dei tratti in galleria;

porta al quasi azzeramento della necessità di materiale proveniente da cave di prestito e conseguentemente diminuisce considerevolmente il traffico dei mezzi di cantiere;

consente la riqualificazione ambientale di vaste aree, con un recupero di 75.000 m^2 di superficie relativa ai tratti dismessi.

Il nuovo tracciato del lotto DG 8, nella nuova rivisitazione progettuale consente complessivamente un migliore inserimento nel territorio, in quanto riduce sia l'occupazione di suolo sia l'impatto visivo sul paesaggio; infatti, nella prima parte del tratto, è possibile mantenersi più in aderenza all'attuale tracciato autostradale, migliorandone il raggio di curvatura e consentendo una più agevole realizzazione della galleria Sardinia II. Il viadotto Pian della Menta potrà essere adeguato in sede ed il viadotto Pian del Galdo potrà essere realizzato riducendone l'ingombro e il numero di pile. Sarà conseguita inoltre una ottimizzazione planimetrica e funzionale dello svincolo di Lauria Sud.

Un miglioramento significativo rispetto alla occupazione di suolo è determinato dalla realizzazione di un'unica stazione di servizio nella piana di Galdo, in luogo delle due precedentemente previste: questa verrà posizionata lungo la carreggiata Nord, sfruttando l'attuale sede autostradale.

Ulteriore miglioramento rispetto all'inserimento nel contesto paesaggistico è determinato dalla adozione di un'unica galleria Costa del Monte al posto delle due gallerie originariamente previste; ciò, oltre ad un dimezzamento del numero di cantieri e dei conseguenti impatti derivanti, permetterà di mantenere integra la percezione visiva degli speroni rocciosi altrimenti compromessi dai lavori.

Anche se non dettagliatamente verificato, si prevede che il costo totale delle varianti comporterà una probabile riduzione della spesa prevista.

Nel lotto DG 29, si è pervenuti ad una soluzione che, in generale, risulta migliorativa della precedente in termini di inserimento ambientale: viene infatti ridotta sensibilmente la struttura del viadotto Filomato, e si prevede una minore visibilità complessiva dell'infrastruttura grazie ad un aumento dello sviluppo del tracciato in galleria artificiale.

Nel lotto DG 32, il progetto, così come revisionato a seguito delle richieste del g.i., prevede l'eliminazione del viadotto Campotenese e, mantenendosi più addossato al versante, consente di ridisegnare lo svincolo di Campotenese, minimizzandone l'ingombro planimetrico. Inoltre la realizzazione della nuova galleria consente il recupero ed il rimodellamento morfologico di una vasta area;

i criteri di localizzazione, gestione, mitigazione e ripristino previsti rispondono alle necessità di salvaguardia dell'ambiente naturale presente nell'area di influenza del progetto.

Il piano di coltivazione, che nella regione Calabria si allega alla richiesta di autorizzazione alla apertura di nuovi siti di cave, non contiene alcuna informazione sui quantitativi di materiale estraibile da un sito ma si limita alla definizione delle modalità di lavorazione della cava e fornisce delle indicazioni sulle tipologie di ripristino.

Non è prevista una misurazione periodica dei fronti di cava e quindi non è dato sapere quale è l'effettiva capacità di produzione e quali sono i volumi estratti.

Nello studio di impatto ambientale si afferma che il ricorso a cave di prestito dovrebbe essere limitato; ove però il materiale dovesse essere reperito ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, si ritiene necessaria una valutazione delle eventuali richieste che prenda in esame, oltre alle modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili.

Si evidenzia, comunque che, per un ottimale bilancio dei materiali provenienti dagli scavi, considerati il numero e l'estensione delle aree da recuperare sotto il profilo morfologico ed ambientale, nonché la possibilità di utilizzare le gallerie da dismettere come siti di stoccaggio definitivo, risulta opportuno coordinare l'apertura e l'avanzamento dei vari cantieri, conseguendo

una economia sia in termini di costo sia ambientali. Pertanto, il ricorso a siti di discarica esterni alle aree di lavorazione, potrebbe essere drasticamente ridotto;

lo studio di impatto ambientale si limita ad elencare i principi ed i criteri base da utilizzarsi per il dimensionamento delle opere di presidio idraulico, rimandando alla successiva fase di progettazione esecutiva per l'analisi statistica degli eventi pluviometrici e la definizione puntuale delle opere;

gli interventi previsti soddisfano le condizioni assunte di miglioramento dell'inserimento delle nuove opere nel contesto ecologico e paesaggistico interessato, oltre che di miglioramento rispetto alla situazione pregressa.

Molte delle varianti planoaltimetriche operate rispetto all'attuale tracciato, e delle ottimizzazioni locali studiate, rispondono, oltre che ad esigenze di tipo funzionale, anche alle finalità di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell'infrastruttura;

in considerazione del particolare assetto strutturale degli ammassi rocciosi attraversati dal tracciato e delle condizioni di dissesto che si sono generate in passato, le misure di controllo previste dallo studio di impatto ambientale concernenti la necessità di eseguire un accurato monitoraggio delle opere e dei parametri che definiscono lo stato del terreno, sia per i tratti in galleria e sia per il tratto in viadotto, sono da ritenersi opportune;

l'approfondimento delle problematiche legate all'elevata permeabilità delle formazioni carbonatiche non risultano sufficientemente estese a tutte le tratte critiche sotto questo profilo, e in funzione esplicita della protezione degli acquiferi. Occorre pertanto estendere a tutte le gallerie l'adozione delle opere di impermeabilizzazione preventiva del cavo attraverso idonei sistemi (tampone jet grounting);

l'esclusione di interferenze connesse con la fase di esercizio dell'infrastruttura si ritiene condivisibile, anche in relazione ai previsti sistemi di presidio idraulico; per quanto attiene la fase cantiere, inoltre, gli interventi previsti soddisfano la necessità di protezione dei corpi idrici superficiali da eventuali modifiche della qualità delle acque;

le opere e i presidi individuati nello studio di impatto ambientale sono da considerarsi sufficienti a garantire il controllo di tali fenomeni, anche in considerazione delle dimensioni locali degli stessi. La notevole sensibilità ecologica delle aree prossime al tracciato giustifica inoltre la scelta di soluzioni che privilegiano l'ingegneria naturalistica;

dalle analisi condotte nello studio di impatto ambientale l'intervento in esame risulta compatibile con la salvaguardia della salute pubblica, e tale da non richiedere l'adozione di specifiche misure di mitigazione. Deve essere altresì rilevato che, secondo quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/30/CE del 22 aprile 1999, tra gli obiettivi di qualità dell'aria deve essere presa in considerazione la «protezione degli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo» e la «protezione della vegetazione degli effetti negativi degli ossidi di azoto». Pertanto, in considerazione dell'elevato valore ecologico e vegetazionale di molte delle aree interessate dall'infrastruttura, con particolare riguardo agli ambiti inclusi nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino, si ritiene necessaria la verifica del rispetto dei valori limite per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione per l'SO2 e per l'NOx, indicati rispettivamente agli allegati I e II della citata direttiva;

lo scenario degli interventi di mitigazione identificati dallo studio di impatto ambientale appare coerente sia con le esigenze di tutela della salute pubblica sia con le esigenze di inserimento delle opere nel contesto ambientale e paesaggistico. In considerazione dell'elevato valore faunistico di alcune delle aree attraversate dall'infrastruttura, ed in particolare per gli ambiti ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Pollino, si ritiene necessaria una verifica circa la presenza di eventuali corridoi faunistici preferenziali e, di conseguenza, l'adozione di misure antirumore specifiche (terrapieni) volte a contenere l'eventuale disturbo indotto sul popolamento animale;

per quanto attiene la fase di costruzione, in corrispondenza delle gallerie Colle Mormanno e Colloreto, sarà necessario procedere con particolare cautela alla realizzazione delle opere; dovrà inoltre, così come indicato nello studio di impatto ambientale, essere rilevato lo stato di consistenza degli edifici prima di iniziare i lavori e realizzato un monitoraggio delle vibrazioni trasmesse in superficie durante i lavori;

le attività connesse alla costruzione dell'infrastruttura attualmente in esercizio hanno provocato impatti sul territorio che ancora alterano la struttura ambientale e paesaggistica delle aree in esame; nel progetto si tiene conto di tali situazioni di mancato recupero intervenendo con rimodellamenti morfologici ed azioni di ripristino. Sul nuovo tracciato è previsto un complesso di azioni di mitigazione, operate sia mediante rimodellamenti morfologici ed opere a verde sia mediante interventi di inserimento paesaggistico delle opere (muri verdi, rivestimenti in pietra, ecc.), che consentono: il mantenimento e la riqualificazione delle configurazioni vegetazionali e paesaggistiche presenti; il contenimento dei livelli di intrusione visiva nei principali bacini visuali; l'aumento della capacità di mascheramento.

Lo studio di impatto ambientale, inoltre, individua una nuova logica di intervento localizzando le aree di cantiere in settori poco sensibili e, dove possibile, in corrispondenza degli ambiti già compromessi dalla realizzazione dell'attuale infrastruttura, minimizzando l'occupazione di suolo in ambiti di notevole pregio ambientale;

la soluzione progettuale proposta, anche in considerazione delle varianti studiate nel corso dell'istruttoria, porta nel complesso ad un sensibile miglioramento dell'inserimento delle opere nel contesto naturale e paesaggistico, consentendo di ridurre in misura notevole l'effetto barriera operato dall'infrastruttura esistente ed una sensibile diminuzione dell'impatto visuale.

Le caratteristiche tipologiche dell'opera di progetto la rendono complessivamente più «permeabile» rispetto

all'attuale autostrada; ciò nonostante, in virtù dell'elevato valore faunistico del territorio, ed in particolare con riferimento ai tratti interni al Parco Nazionale del Pollino, si ritiene necessario, in sede di approfondimento progettuale, uno studio volto all'individuazione di eventuali corridoi faunistici preferenziali ed alla successiva verifica della presenza, in quei tratti, di adeguate possibilità di attraversamento;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerato che la regione Calabria e la regione Basilicata, pur sollecitate, non hanno fatto conoscere il proprio parere sul progetto presentato dall'ANAS;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/23258/2001, del 30 novembre 2001, pervenuto in data 3 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 1491 del 28 giugno 2000, qui pervenuta in data 6 luglio 2000, prot. ST/407/15226, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 139+000 (svincolo di Lauria nord escluso) ed il km 185+020 (svincolo di Morano escluso).

Dall'analisi della documentazione presentata ed a seguito delle riunioni e dei sopralluoghi tenutisi tra l'Ente proponente e i componenti del Gruppo Istruttore sono emersi elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti soprattutto in merito alle soluzioni progettuali relative all'allargamento del «Viadotto Italia» ed al nuovo «Viadotto Filomato», nonché alla necessità di produrre soluzioni di tracciato al fine di una possibile eliminazione dei «Viadotti Pianicelli 1 e 2» e della riduzione e dell'ingombro del «Viadotto Mancuso».

Con nota n. 702 del 22 marzo 2001, qui pervenuta il 3 aprile 2001 con prot. n. ST/407/9847, l'Ente nazionale per le strade trasmetteva le opportune integrazioni al S.I.A. contenenti le modifiche e gli approfondimenti progettuali richiesti.

Al riguardo, con nota prot. n. 23211 del 18 dicembre 2000, qui pervenuta in data 2 gennaio 2001 con prot. n. ST/407/37/2001, la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Considerato che l'area interessata dal nuovo tracciato potrebbe presentare importanti formazioni antiche, si richiede che, sin dalla fase di impianto del cantiere sia prevista la sorveglianza del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza medesima; sarà pertanto cura dell'Ente proponente dare il preavviso dell'inizio dei lavori con congruo anticipo (almeno 45 giorni); gli oneri dei personale di Soprintendenza in missione per la sorveglianza dei lavori saranno a carico dell'Ente proponente.

Nella zona di «Piano del Galdo» è indispensabile l'effettuazione di preliminari sondaggi esplorativi meccanici e manuali, al fine di accertare l'eventuale presenza di resti archeologici.

Tutti gli elaborati esecutivi delle aree di cantiere relative al tratto DG8 saranno forniti alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

Qualora, nei corso dei lavori, venisse alla luce materiale archeologico di qualsiasi genere, saranno sospesi gli stessi e immediatamente informata la Soprintendenza.

Con nota n. 13872 del 26 settembre 2001, qui pervenuta il 2 ottobre 2001 con prot. n. ST/407/15851, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata comunica che «dal riscontro degli atti e dalle verifiche effettuate sui luoghi, ritiene, per quanto di competenza e limitatamente a quanto ricade nel territorio lucano, che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione delle opere proposte».

Con nota n. 29358 del 27 novembre 2001, qui pervenuta il 27 novembre 2001 con prot n. ST/407/22904/2001 la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, rilevato che gli interventi in oggetto non interessano direttamente aree sottoposte a vincolo archeologico, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

sia dato congruo preavviso scritto sulla data di inizio dei lavori di scavo in trincea e di scavo di bonifica per i tratti in rilevato, ivi compresi i lavori per la realizzazione di cantieri onde poter effettuare tempestivi sopralluoghi di controllo;

si segnala in particolare il territorio del comune di Laino Borgo, dove, anche in tempi recenti, si sono verificati dei ritrovamenti fortuiti.

Con nota n. 5086/P del 20 giugno 2001, qui pervenuta il 9 luglio 2001 con prot. n. ST/407/6667, a seguito di parere preliminare inviato con note numeri 9214/P del 15 dicembre 200 e 21/P del 3 gennaio 2001, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria per quanto attiene la parte di tracciato nel territorio di propria competenza esprime parere favorevole tenendo presente i seguenti accorgimenti:

i tratti attualmente posizionati in trincea risultano di notevole impatto, soprattutto quelli realizzati in cemento a vista. Si ritiene, pertanto, che detti tratti debbano avere scarpate più distanti dal tracciato autostradale ed essere realizzati a gradoni, possibilmente in terreno naturale per consentirne l'inerbimento;

particolare attenzione andrà dedicata all'allargamento della galleria ubicata sotto il Convento di Colleretto — edificio sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 90/1999 — in quanto detti interventi potrebbero pregiudicare lo stato di conservazione del complesso monumentale già compromesso dal punto di vista statico. Andrebbe pertanto prevista,

prima della realizzazione di tale intervento, un'opera di generale consolidamento statico della struttura; sarebbero altresì auspicabili interventi quali la realizzazione di aree di sosta, in entrambi i sensi di marcia, e di percorsi pedonali che consentano una migliore fruibilità del monumento stesso;

per quanto riguarda la soluzione progettuale prevista per l'attraversamento dell'acquedotto esistente sulla rete autostradale con struttura scatolare a ponte in cemento armato, si ritiene preferibile conservare quella esistente su galleria inerbita, in quanto complessivamente risulta di minore impatto ed inoltre consente di mantenere la continuità vegetazionale tra i due versanti.

QUESTO MINISTERO

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria, della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 139+000 ed il km 185+000, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

che sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dimesso;

che i materiali di risulta e provenienti da demolizioni e sbancamenti non dovranno creare alterazione alla conformazione naturale del sito, non dovranno in nessun caso creare intralcio visivo, non dovranno interrompere la continuità vegetazionale e faunistica dei luoghi;

che per i tratti da realizzare in trincea si prevedano scarpate a gradoni con rivestimento in terreno naturale e comunque con l'esclusione del cemento armato a vista;

per l'allargamento della galleria sottostante il Convento di Collereto, considerata la valenza monumentale e paesaggistica del sito, siano adottate tutte le misure atte ad assicurare la conservazione del complesso monumentale stesso; saranno altresì realizzati interventi che ne consentano una migliore fruibilità e da considerarsi come opera compensativa;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competenti Soprintendenze per i beni archeologici della Basilicata e della Calabria di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo IA delle Norme CNR/80 del tratto compreso tra il km 139+000 (svincolo di Lauria escluso) ed il km 185+000 (svincolo di Morano escluso) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, da realizzarsi nei comuni di Lauria, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Morano Calabro (Potenza-Catanzaro) presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) in fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà fare riferimento, per quanto concerne gli interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, alle indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale, anche per ciò che riguarda la scelta delle specie da impiegare nelle opere a verde e le relative modalità di impianto; in particolare dovranno essere curati gli aspetti connessi al recupero dei tratti dismessi, al ripristino delle aree di cantiere, agli attraversamenti dei corsi d'acqua, all'interessamento delle aree caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale. Ove possibile, inoltre, gli impianti vegetazionali dovranno essere realizzati con elementi disetanei;

b) nell'ambito della successiva fase progettuale, inoltre, dovranno essere definite le specifiche tecniche sulle modalità di accantonamento, di uso, coltivazione e mantenimento della terra vegetale, dal momento dell'asporto alla successiva ricollocazione. In particolare, poiché il materiale dovrà essere conservato presumibilmente per alcuni anni, dovranno essere realizzati cumuli non troppo grandi (altezza inferiore a 2 m), al fine di evitare il verificarsi di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno stesso;

c) per quanto riguarda gli interventi di ripristino previsti in corrispondenza dei cantieri principali e secondari, ad eccezione dei casi in cui si prevede la localizzazione in ambiti già interessati dalla realizzazione dell'attuale infrastruttura, dovranno essere effettuati approfonditi rilievi morfologici (attraverso rilievi topografici) e delle condizioni di uso dei luoghi interessati, documentate mediante riproduzioni fotografiche, in modo da poter costituire elemento di riferimento per ristabilire le condizioni *ante-operam*;

d) per quanto attiene la realizzazione delle gallerie Colle Mormanno e Colloreto, nella fase di scavo dovranno essere adottate tutte le cautele previste dallo studio di impatto ambientale; dovrà, inoltre, essere rilevato lo stato di consistenza degli edifici prima di iniziare i lavori e realizzato un monitoraggio delle vibrazioni trasmesse in superficie durante i lavori;

e) per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione, dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei valori limite per il biossido di zolfo e per gli

ossidi di azoto, indicati rispettivamente agli allegati I e II della direttiva comunitaria 1999/30/CE del 22 aprile 1999, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

f) per quanto riguarda la mobilità faunistica, e con particolare riferimento ai tratti ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Pollino, dovrà essere sviluppato uno studio finalizzato alla individuazione di eventuali corridoi faunistici preferenziali ed alla verifica della presenza di idonee opere di attraversamento, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dell'Ente Parco. In tali contesti dovranno essere previste tutte le misure volte a potenziare la funzione ecologica, a favorire l'utilizzo dei passaggi in funzione delle diverse specie animali, ad impedire l'accesso della fauna sulla piattaforma stradale. Dovrà inoltre essere verificata l'opportunità di realizzare adeguati terrapieni antirumore volti al contenimento del disturbo sulle specie animali;

g) in sede di progettazione esecutiva sarà necessario verificare il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica sulla base di una metodologia strettamente quantitativa. In particolare, il dimensionamento dei presidi idraulici dovrà essere condotto considerando il progetto idraulico dei drenaggi di piattaforma, la pluviometria dell'area (coerentemente ai criteri di funzionamento di tali presidi e ai tempi di gestione dell'emergenza) e l'incidentalità attesa (riferendosi all'evento di sversamento accidentale di inquinante). Si suggerisce di assumere uno standard di sicurezza ambientale tale da controllare eventi di sversamento e precipitazione concomitanti caratterizzati da tempo di ritorno dell'evento combinato pari a 40 anni;

h) ove gli inerti pregiati da utilizzare nella realizzazione delle opere dovessero essere reperiti nella regione Calabria, ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, dovrà essere predisposto un progetto che contenga le necessarie informazioni sulle modalità di coltivazione e di ripristino, sulle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili. Inoltre, per ogni sito di discarica individuato, dovrà essere predisposto un progetto che, nel rendere conto della morfologia dei luoghi, fornisca le informazioni necessarie sulle volumetrie disponibili per i depositi, le modalità di coltivazione nonché sui necessari interventi per un inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale. I progetti dovranno essere inviati al Ministero dell'ambiente per una verifica di ottemperanza;

i) nelle zone più sensibili sotto il profilo idrogeologico, al fine di non compromettere l'attuale equilibrio delle falde esistenti, dovranno essere previste opportune opere di impermeabilizzazione preventiva del cavo delle gallerie attraverso idonei sistemi;

l) le prescrizioni *a), b), c)* e *g)* dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente prima di dare corso alle procedure d'appalto;

m) tutti gli interventi derivanti dalle precedenti prescrizioni, una volta ulteriormente definiti, dovranno essere recepiti all'interno degli elaborati di progetto esecutivo e dei capitolati speciali di appalto;

n) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse.

Inoltre, si raccomanda al proponente che nel dimensionare gli impianti di illuminazione delle aree di svincolo nel rispetto degli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza, di adottare tecnologie di massima efficienza energetica nonché soluzioni di schermatura per ridurre quanto possibile le dispersioni sia verso l'alto che verso le aree limitrofe;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alle regioni Calabria e Basilicata, le quali provvederanno a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A01716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Labor 2000» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 febbraio 2000 e successivo accertamento del 3 luglio 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Labor 2000» a r.l. posizione n. 5600/214163, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott.ssa Marisa Gusman in data 21 settembre 1984, repertorio n. 29477, registro imprese n. 17596, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01665

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Teatrino della colonna» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 2001, e successivo accertamento del 23 luglio 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Teatrino della colonna» a r.l. posizione n. 3738/159472, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Della Monica Arturo in data 18 maggio 1978, repertorio n. 24792, registro imprese n. 10338, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01666

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Arte studio» a r.l., in Bitetto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 2001 e successivi accertamenti dell'11 luglio 2000 e del 17 gennaio 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Arte studio» a r.l. posizione n. 6037/225067, con sede in Bitetto, costituita per rogito notaio dott. Luigi D'Agostino in data 11 febbraio 1987, repertorio n. 55866, registro imprese n. 21055, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01667

DECRETO 21 gennaio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 luglio 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Agri Garden» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Nazzareno Cappelli in data 27 novembre 1987, repertorio n. 11519, registro società n. 6442 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1993-1994 e 1995-1996, 1997-1998 e 1999-2000.

La società cooperativa «Edilizia Zeta» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Mario Leone in data 25 ottobre 1971, repertorio n. 65392/4819, registro società n. 2184 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 e 1999-2000.

La società cooperativa «Edilizia Meta» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Luciano Amadio in data 10 marzo 1976, repertorio n. 40368/5192, registro società n. 2696 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «Edilizia Renna» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Mauro Bracciolani in data 11 aprile 1972, repertorio n. 24992/9845, registro società n. 2212 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «Coop. sociale del Tronto» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Nazzareno Cappelli in data 20 marzo 1991, repertorio n. 28851, registro società n. 7747 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa « CO.ZOO.P. - Consorzio zootecnico provinciale» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Luciano Amadio in data 21 ottobre 1980, repertorio n. 65364/7969, registro società n. 3630 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «S.C.A.» a r.l., con sede in Campofilone (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Mario Danielli in data 31 ottobre 1964, repertorio n. 11/3, registro società n. 457 del tribunale di Fermo, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «Stalla sociale cooperativa» a r.l., con sede in Force (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Antonio Feriozzi in data 21 novembre 1964, repertorio n. 42879, registro società n. 1940 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «CO.A.S.C.A. - Coop. di assistenza e servizi contabili amministrativi» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Faenza in data 5 gennaio 1982, repertorio n. 38318/4651, registro società n. 3992 del tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «Circolo culturale i cavalieri dell'utopia» a r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Mario Da Nielli in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 22314/8823, registro società n. 4053 del tribunale di Fermo, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo all'A.G.C.I., alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

La società cooperativa «CO.R.E.S.» a r.l., con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Guidi in data 13 settembre 1975, repertorio n. 22949/4093, registro società n. 1114 del tribunale di Fermo (Ascoli Piceno), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo all'A.G.C.I., alla quale la stessa aderisce, per il biennio 1999-2000.

Ascoli Piceno, 21 gennaio 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A01731

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, nel frattempo divenuto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, nel frattempo divenuto Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989 di recepimento della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2001, che recepisce la direttiva 1999/96/CE relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale a con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che da ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come decreto sulla omologazione CE;

Vista la direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 18 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989, come da ultimo sostituiti dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, sono modificati in conformità dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1º ottobre 2001 non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE e l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas, ovvero

b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli nuovi, ovvero

c) rifiutare l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero

d) vietare la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas;

se sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1º ottobre 2001 non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE a emettere il documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE, e

b) rilasciare l'omologazione nazionale,

per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas che non sono conformi ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 1º ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in Paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi,

per i tipi di motore ad accensione spontanea e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea, se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

4. A decorrere dal 1º ottobre 2003, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1 del medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione ò l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi;

per i tipi di motori a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.

5. La conformità ai requisiti stabiliti dal presente decreto è considerata un'estensione dell'omologazione soltanto nel caso di un motore, ad accensione spontanea, nuovo o di un veicolo nuovo azionato da un motore ad accensione spontanea qualora sia stata in precedenza rilasciata un'omologazione in base ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal decreto ministeriale 25 maggio 2001. A questi veicoli si applicano dal 1º aprile 2002 i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo sostituiti dagli allegati da I a VII di cui all'allegato del decreto ministeriale 25 maggio 2001, di recepimento della direttiva 1999/96/CE, sono modificati in conformità del presente allegato.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I

1. Il punto 2.7 e il punto 2.28 sono sostituiti dai seguenti punti:

«2.7. "*inquinanti gassosi*" mossoido di carbio, idrocarburi [supponendo un rapporto $CH_{1,85}$ per il combustibile diesel, $CH_{2,525}$ per il GPL e $CH_{2,93}$ per il GN (NMHC), e una molecola $CH_3O_{0,5}$ per i motori ad accensione spontanea a etanolo], metano (supponendo un rapporto CH_4 per il GN) e ossidi di azoto, questi ultimi espressi in biossido di azoto (NO_2) equivalente;

"*particolato*" qualsiasi materiale raccolto su un materiale filtrante specificato dopo diluizione dello scarico con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C);»

«2.28. "*impianto di manipolazione (defeat device)*" un dispositivo che misura, rileva o reagisce a variabili di funzionamento (per es. la velocità del veicolo, il regime del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione od ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o funzione del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo, a meno che l'utilizzazione di tale dispositivo sia parte integrante delle procedure di prova applicate per la certificazione delle emissioni.»

2. Sono inseriti i seguenti punti 2.29 e 2.30:

«2.29. "*Dispositivo ausiliario di controllo*" un sistema, una funzione o una strategia di controllo installato in un motore o in un veicolo, che è utilizzato per proteggere il motore e/o i suoi accessori da condizioni di funzionamento che potrebbero danneggiarlo o per facilitare l'avviamento del motore. Un dispositivo ausiliario di controllo può anche essere una strategia o un dispositivo di cui sia stato dimostrato che non costituisce un impianto di manipolazione.

2.30. "*Strategia contraddittoria di controllo delle emissioni*" qualsiasi strategia o mezzo che, quando il veicolo è in funzione in condizioni d'utilizzazione normali, riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello prevedibile secondo le procedure applicabili di prova delle emissioni.»

3. Il punto 2.29 diventa punto 2.31. L'elenco figurante al punto 2.31.2 è sostituito dal seguente:

«2.31.2. Simboli dei componenti chimici

CH_4	Metano
C_2H_6	Etano
C_2H_5OH	Etanolo
C_3H_8	Propano
CO	Monossido di carbonio
DOP	Diottiftalato
CO_2	Biossido di carbonio
HC	Idrocarburi
NMHC	Idrocarburi diversi dal metano
NOx	Ossidi d'azoto
NO	Ossido nitrico
NO_2	Biossido d'azoto
PT	Particolato».

4. Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. OMOLOGAZIONE CE

4.1. **Concessione dell'omologazione CE per combustibile universale**

Per la concessione dell'omologazione CE a combustibili universali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.1.1. Nel caso del combustibile diesel, il motore capostipite è conforme ai requisiti della presente direttiva relativi al combustibile di riferimento specificato nell'allegato IV.

4.1.2. Nel caso del gas naturale si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di combustibile che si possa trovare sul mercato. Come gas naturale vi sono in generale due tipi di combustibile, combustibile ad elevato potere calorifico (gas H) e combustibile a basso potere calorifico (gas L), ma con una significativa dispersione in tutti e due gli intervalli; essi differiscono in modo significativo per quanto riguarda il contenuto energetico espresso dall'indice di Wobbe e per quanto riguarda il loro fattore di spostamento λ ($S_λ$). Le formule per il calcolo dell'indice di Wobbe e di $S_λ$ sono fornite ai punti 2.25 e 2.26. I gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 0,89 e 1,08 ($0,89 \le S_λ \le 1,08$) sono considerati come appartenenti al gruppo H, mentre i gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 1,08 e 1,19 ($1,08 \le S_λ \le 1,19$) sono considerati come appartenenti al gruppo L. La composizione dei combustibili di riferimento riflette le variazioni di tali parametri.

Il motore capostipite deve rispettare i requisiti della presente direttiva con i combustibili di riferimento G_R (combustibile 1) e G_{25} (combustibile 2), quali specificati nell'allegato IV, senza alcuna regolazione di adeguamento al combustibile tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del combustibile è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.2.1. A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo combustibile (combustibile 3) se il fattore di spostamento λ (S_λ) è compreso tra 0,89 (ossia il gruppo inferiore del G_R) e 1,19 (ossia il gruppo superiore del G_{25}), per esempio quando il combustibile 3 sia un combustibile disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.3. Nel caso di un motore alimentato a gas naturale autoadattabile al gruppo dei gas H da una parte e al gruppo dei gas L dall'altra, e che commuta tra il gruppo H e il gruppo L mediante un commutatore, il motore capostipite deve essere provato con il combustibile di riferimento pertinente specificato nell'allegato IV per ciascun gruppo, in ciascuna posizione del commutatore. I combustibili sono G_R (combustibile 1) e G_{23} (combustibile 3) per il gruppo di gas H e G_{25} (combustibile 2) e G_{23} (combustibile 3) per il gruppo di gas L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva in entrambe le posizioni del commutatore senza alcuna regolazione di adeguamento al combustibile tre le due prove in ciascuna posizione del commutatore. Tuttavia, dopo il cambio del combustibile è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.3.1. A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo combustibile invece del G_{23} (combustibile 3) se il fattore di spostamento λ (S_λ) è compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del G_R) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G_{25}), per esempio quando il combustibile 3 sia un combustibile disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.4. Nel caso dei motori a gas naturale, il rapporto dei risultati delle emissioni "r" viene determinato come segue per ciascun inquinante:

$$r = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 2}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 1}}$$

o

$$r_a = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 2}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 3}}$$

e

$$r_b = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 1}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 3}}$$

4.1.5. Nel caso del GPL, si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di combustibile che si possa trovare sul mercato. Nel GPL vi sono variazioni della composizione C_3/C_4. I combustibili di riferimento riflettono queste variazioni. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento A e B specificati nell'allegato IV senza alcuna regolazione di adeguamento al combustibile tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del combustibile è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.5.1. Il rapporto dei risultati delle emissioni "r" viene determinato come segue per ciascun inquinante:

$$r = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento B}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento A}}$$

4.2. **Concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato**

Per la concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.2.1. Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante con gas naturale e predisposto per funzionare o con i gas del gruppo H o con i gas del gruppo L.

Il motore capostipite viene provato con il combustibile di riferimento pertinente come specificato nell'allegato IV per il gruppo corrispondente. I combustibili sono G_R (combustibile 1) e G_{21} (combustibile 3) per i gas del gruppo H e G_{25} (combustibile 2) e G_{23} (combustibile 3) per i gas del gruppo L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva senza alcuna regolazione di adeguamento al combustibile tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del combustibile è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegto III.

4.2.1.1. A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo combustibile invece del G_{23} (combustibile 3) se il fattore di spostamento λ (S_λ) è compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del G_R) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G_{25}), per esempio quando il combustibile 3 sia un combustibile disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.2.1.2. Il rapporto dei risultati delle emissioni "r" viene determinato come segue per ciascun inquinante:

$$r = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 2}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 1}}$$

o

$$r_a = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 2}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 3}}$$

e

$$r_b = \frac{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 1}}{\text{risultato di emissione con il combustibile di riferimento 3}}$$

4.2.1.3. Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante per quale gruppo di gas il motore è omologato.

4.2.2. Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante a gas naturale o GPL e predisposto per funzionare con una composizione specifica di combustibile.

4.2.2.1. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento G_R e G_{25} nel caso del gas naturale, o con i combustibili di riferimento A e B nel caso del GPL, come specificato nell'allegato IV. Tra una prova e l'altra è ammessa la registrazione del sistema di alimentazione. Questa registrazione consiste in una ritaratura della base di dati del sistema di alimentazione, senza alcuna modifica nella strategia di controllo o nella struttura fondamentale della base di dati. Se necessario, è permessa la sostituzione di parti direttamente correlate con la portata di combustibile (come gli ugelli dell'iniettore).

4.2.2.2. Se il costruttore lo desidera, il motore può essere provato con i combustibili di riferimento G_R e G_{21} o con i combustibili di riferimento G_{25} e G_{23}, nel qual caso l'omologazione è valida solo per i gas del gruppo H o del gruppo L, rispettivamente.

4.2.2.3. Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante la composizione del combustibile per la quale il motore è stato tarato.

4.3. **Omologazione di un membro di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni allo scarico**

4.3.1. Con l'eccezione del caso citato al punto 4.3.2, l'omologazione di un motore capostipite viene estesa a tutti i membri della famiglia, senza prove ulteriori, per qualsiasi composizione di combustibile che rientri nel gruppo per il quale il motore capostipite è stato omologato (nel caso dei motori descritti al punto 4.2.2) o lo stesso gruppo di combustibili (nel caso dei motori descritti ai punti 4.1 o 4.2) per cui è stato omologato il motore capostipite.

4.3.2. Secondo motore di prova

Nel caso di una domanda di omologazione di un motore, o di un veicolo per quanto concerne il suo motore, dove tale motore fa parte di una famiglia di motori, se il servizio tecnico determina che, per quanto concerne il motore capostipite scelto, la domanda presentata non rappresenta totalmente la famiglia di motori definita nell'allegato I, appendice 1, il servizio tecnico stesso può selezionare e provare un motore di riferimento alternativo e, se necessario, uno addizionale.

4.4. **Certificato di omologazione**

Per l'omologazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, viene emesso un certificato conforme al modello che figura nell'allegato VI.»

5. Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. SPECIFICHE E PROVE

6.1. **Informazioni generali**

6.1.1. Dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.1.1. I componenti che possono influire sull'emmissione di inquinanti gassosi e di particolato da motori diesel e sull'emissione di inquinanti gassosi da motori a gas devono essere progettati, costruiti, montati e installati in modo che, in condizioni d'uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

6.1.2. Funzioni del dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.2.1. L'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni è vietato.

6.1.2.2. Un dispositivo di controllo ausiliario può essere installato su un motore o un veicolo purché esso

— funzioni soltanto al di fuori delle condizioni di cui al punto 6.1.2.4, o

— sia attivato soltanto temporaneamente nelle condizioni di cui al punto 6.1.2.4. per scopi quali la protezione contro i danni del motore, la protezione del dispositivo di trattamento dell'aria [1], la gestione dei fumi [1], l'avviamento a freddo o il rilasciamento, o

— sia attivato soltanto da segnali a bordo per scopi quali la sicurezza di funzionamento e strategie "limp-home".

6.1.2.3. L'uso di un dispositivo, una funzione, un sistema o un mezzo di controllo del motore operante nelle condizioni specificate al punto 6.1.2.4 e che abbia per effetto l'uso di una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella abitualmente impiegata durante i cicli applicabili di prova delle emissioni è consentito se, conformemente ai requisiti di cui ai punti 6.1.3 e/o 6.1.4, è pienamente dimostrato che non ne consegue una riduzione dell'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In ogni altro caso, tali dispositivi sono considerati impianti di manipolazione.

6.1.2.4. Le condizioni d'uso di cui al punto 6.1.2.2, in regime stazionario e in regime transitorio [1], sono le seguenti:

— altitudine non superiore a 1 000 metri (o equivalente pressione atmosferica di 90 kPa),

— temperatura ambiente compresa entro 283 e 303 K (10-30 °C),

— temperatura del liquido di raffreddamento del motore compresa tra 343 e 368 K (70-95 °C).

6.1.3. Requisiti speciali per i sistemi elettronici di controllo delle emissioni

6.1.3.1. Documentazione richiesta

Il costruttore fornisce una documentazione che illustra le caratteristiche principali del sistema e i mezzi con i quali esso controlla, direttamente o indirettamente, le sue variabili d'uscita.

La documentazione consta di due parti:

a) La documentazione ufficiale, fornita al servizio tecnico al momento della presentazione della domanda di omologazione, comprende una descrizione completa del sistema. Tale documentazione può essere sommaria, purché dimostri che sono stati identificati tutti gli "output" permessi da una matrice ottenuta dalla gamma di controllo dei singoli "input" unitari. Tali informazioni sono accluse alla documentazione richiesta nell'allegato I, punto 3.

b) Materiale supplementare indicante i parametri che sono modificati do ogni dispositivo ausiliario di controllo e le condizioni limite in cui funziona il dispositivo. Il materiale supplementare comprende una descrizione della logica del sistema di controllo del combustibile, delle strategie di regolazione dei tempi e dei punti di commutazione in tutti i modi di funzionamento.

Il materiale supplementare contiene inoltre una giustificazione dell'uso di ogni dispositivo di controllo ausiliario e dati su prove che dimostrino l'effetto sulle emissioni di gas di scarico di ogni dispositivo di controllo ausiliario installato sul motore o sul veicolo.

Questo materiale supplementare è strettamente riservato e resta in possesso del costruttore, ma può essere oggetto di verifica al momento dell'omologazione o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'omologazione.

6.1.4. Nel verificare se una strategia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, l'autorità di omologazione e/o il servizio tecnico può richiedere una prova aggiuntiva per l'individuazione di NOx mediante la prova ETC, che può essere eseguita congiuntamente alla prova di omologazione o alle procedure di controllo della conformità della produzione.

[1] Oggetto di un'ulteriore valutazione da parte della Commissione.

6.1.4.1. In alternativa a quanto disposto nell'appendice 4 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE, per la prova di individuazione ETC delle emissioni di NOx può essere utilizzato un campione di gas di scarico greggio, seguendo le prescrizioni tecniche ISO DIS 16183 in data 15 ottobre 2000.

6.1.4.2. Nel verificare se una stretegia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, è ammesso un margine addizionale del 10 % per il valore limite di NOx appropriato.

6.1.5. Disposizioni transitorie per l'estensione dell'omologazione

6.1.5.1. Questo punto si applica soltanto ai motori ad accensione spontanea nuovi e ai veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea che sono stati omologati in base ai requisiti di cui alla riga A delle tabelle figuranti al punto 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

6.1.5.2. In alternativa a quanto disposto ai punti 6.1.3 e 6.1.4, il costruttore può presentare al servizio tecnico i risultati di una prova di individuazione di NOx mediante la prova ETC sul motore conforme alle caratteristiche del motore capostipite descritte nell'allegato II e tenendo conto delle disposizioni di cui ai punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2. Il costruttore deve inoltre dichiarare per iscritto che il motore non utilizza un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, come definiti al punto 2 del presente allegato.

6.1.5.3. Il costruttore deve dichiarare per iscritto che i risultati della prova di individuazione dei NOx e la dichiarazione per il motore capostipite di cui al punto 6.1.4 si applicano anche a tutti i tipi di motore della famiglia di motori descritta nell'allegato II.»

6. Il punto 9.1.1.2.4 e il punto 9.1.1.2.5 sono sostituiti dai seguenti:

«9.1.1.2.4. Per i motori a GN, tutte queste prove possono essere eseguite con combustibile normalmente in commercio nel modo seguente:

— per motori marcati H, con un combustibile normalmente in commercio del gruppo H ($0,89 \leq S_\lambda \leq 1,00$),

— per motori marcati L, con un combustibile normalmente in commercio del gruppo L ($1,00 \leq S_\lambda \leq 1,19$),

— per motori marcati HL, con un combustibile normalmente in commercio del gruppo estremo del fattore di spostamento λ ($0,89 \leq S_\lambda \leq 1,19$).

Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i combustibili di riferimento descritti nell'allegato IV. Questo implica le prove conformemente al punto 4 del presente allegato.

9.1.1.2.5. In caso di controversia per la non conformità di motori a gas quando si usa un combustibile commerciale, le prove devono essere eseguite con il combustibile di riferimento con il quale è stato provato il motore capostipite, o con l'eventuale combustibile aggiuntivo 3 di cui ai punti 4.1.3.1 e 4.2.1.1 con i quali potrebbe essere stato provato il motore capostipite. I risultati devono poi essere convertiti mediante un calcolo che applica gli appropriati fattori "r", "r_a" o "r_b" come descritto nei punti 4.1.4, 4.1.5.1 e 4.2.1.2. Se r, r_a o r_b sono inferiori ad 1, non si effettua alcuna correzione. I risultati misurati e i risultati calcolati devono dimostrare che il motore rispetta i valori limite con tutti i combustibili pertinenti (combustibili 1, 2 e, se applicabile, combustibile 3 nel caso dei motori a gas naturale e combustibili A e B nel caso dei motori a GPL).»

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II

7. — Il punto 0.5 è modificato nel modo seguente:

«0.5. Categoria del motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (²):».

— Il punto 1.14 dell'appendice 1 dell'allegato II è modificato nel modo seguente:

«1.14. Combustibile: diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (²)».

— Il punto 1.14. dell'appendice 3 dell'allegato II è modifiato nel modo seguente:

«1.14. Combustibile: diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (²)».

MODIFICHE DELL'APPENDICE 2 DELL'ALLEGATO III

8. La tabella 6 del punto 3.9.3 è modificata come segue:

«Tabella 6. Tolleranze della linea di regressione

	Velocità	Coppia	Potenza
Errore standard della stima (SE) di Y su X	Massimo 100 min^{-1}	Massimo 13 % (15 %) (*) della coppia massima del motore che risulta dalla mappa di potenza	Massimo 8 % (15 %) (*) della potenza massima del motore che risulta dalla mappa di potenza
Coefficiente angolare della linea di regressione, m	0,95 a 1,03	0,83-1,03	0,89-1,03 (0,83-1,03) (*)
Coefficiente di determinazione, r^2	min 0,9700 (min 0,9500) (*)	Min 0,8800 (min 0,7500) (*)	min 0,9100 (min 0,7500) (*)
Intercetta su Y della linea di regressione, b	± 50 min^{-1}	Valore più elevato tra ± 20 Nm o ± 2 % (± 20 Nm o ± 3 %) (*) della coppia massima	valore più elevato tra ± 4 kW o ± 2 % (± 4 kW o ± 3 %) (*) della potenza massima

(*) Fino al 1° ottobre 2005 i valori indicati tra parentesi possono essere utilizzati nella prova di omologazione dei motori a gas (¹). (Entro il 1° ottobre 2004 la Commissione riferirà sullo sviluppo della tecnologia dei motori a gas per confermare o modificare le tolleranze della linea di regressione applicabili ai motori a gas indicate in questa tabella.)»

MODIFICHE DELL'ALLEGATO IV

9. — Il punto 1 diventa punto 1.1

— È aggiunto il seguente nuovo punto 1.2:

«1.2. **Etanolo per motori diesel** (¹)

Parametro	Unità	Limiti (²)		Metodi di prova (³)
		Minimo	Massimo	
Alcole, massa	% m/m	92,4	—	ASTM D 5501
Alcole diverso dall'etanolo contenuto nell'alcole totale, massa	% m/m	—	2	ADTM D 5501
Densità a 15 °C	kg/m³	795	815	ASTM D 4052
Tenore in ceneri	% m/m		0,001	ISO 6245
Punto di infiammabilità	°C	10		ISO 2719
Acidità, calcolata come acido acetico	% m/m	—	0,0025	ISO 1388-2

Parametro	Unità	Limiti (2)		Metodi di prova (3)
		Minimo	Massimo	
Indice di neutralizzazione (acido forte)	KOH/mg/l	—	1	
Colore	In base alla scala	—	10	ASTM D 1209
Residuo di coloranti a 100 °C	mg/kg		15	ISO 759
Tenore in acqua	% m/m		6.5	ISO 760
Aldeidi, calcolati come acido acetico	% m/m		0.0025	ISO 1388-4
Tenore di zolfo	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Esteri, calcolati come etilacetato	% m/m	—	0.1	ASTM D 1617

(1) Può essere utilizzato un additivo per migliorare l'indice di cetano dell'etanolo, conformemente a quanto specificato dal costruttore del motore. La quantità massima ammessa è 10 % m/m.

(2) I valori indicati nella specifica sono "valori effettivi". Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, *Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test*, e, per fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura sia necessaria per ragioni statistiche, il produttore di un combustibile deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un combustibile alle specifiche, si applicano le condizioni della norma ISO 4259.

(3) Quando saranno pubblicati metodi ISO equivalenti, questi verranno adottati per tutte le proprietà sopra elencate.»

10. I punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti punti:

«2. GAS NATURALE (GN)

Sul mercato europeo i combustibili sono disponibili in due gruppi:

— il gruppo H, i cui combustibili di riferimento estremo sono G_R e G_{23},

— il gruppo L, i cui combustibili di riferimento estremo sono G_{23} e G_{25}.

Le caratteristiche dei combustibili di riferimento G_R, G_{23} e G_{25} sono riassunte qui di seguito:

Carburante di riferimento G_R

Caratteristiche	Unità	Base	Limiti		Metodo di prova
			Minimo	Massimo	
Composizione:					
Metano		87	84	89	
Etano		13	11	15	
Resto (*)	%-moli	—	—	1	ISO 6974
Tenore di zolfo	mg/m³ (**)	—	—	10	ISO 6326-5

(*) Inerti+C_{2+}.
(**) Valore da determinare in condizioni standard [293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa].

Carburante di riferimento G_{21}

Caratteristiche	Unità	Base	Limiti		Metodo di prova
			Minimo	Massimo	
Composizione:					
Metano		92,5	91,5	93,5	
Resto (*)	%-moli	—	—	1	ISO 6974
N_2		7,5	6,5	8,5	
Tenore di zolfo	mg/m^3 (**)	—	—	10	ISO 6326-5

(*) Inerti (diversi da N_2) + C_2 + C_{2+}.
(**) Valore da determinare in condizioni standard [293.2 K (20 °C) e 101.3 kPa].

Carburante di riferimento G_{25}

Caratteristiche	Unità	Base	Limiti		Metodo di prova
			Minimo	Massimo	
Composizione:					
Metano		86	84	88	
Resto (*)		—	—	1	ISO 6974
N_2	%-moli	14	12	16	
Tenore di zolfo	mg/m^3 (**)	—	—	10	ISO 6326-5

(*) Inerti (diversi da N_2) + C_2 + C_{2+}.
(**) Valore da determinare in condizioni standard [293.2 K (20 °C) e 101.3 kPa].

3. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Parametro	Unità	Limiti combustibile A		Limiti combustibile B		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
Numero di ottano motore		92,5 (1)		92,5		EN 589 Allegato B
Composizione						
Tenore C3	% vol	48	52	83	87	
Tenore C4	% vol	48	52	13	17	ISO 7941
Olefine	% vol		12		14	
Residuo all'evaporazione	mg/kg		50		50	NFM 41-015

Parametro	Unità	Limiti combustibile A		Limiti combustibile B		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
Tenore totale di zolfo	ppm (in peso) (¹)		50		50	EN 24260
Solfuro di idrogeno	—		assente		assente	ISO 8819
Corrosione striscia di rame	valutazione		classe 1		classe 1	ISO 6251 (²)
Acqua a 0 °C			assente		assente	ispezione visiva

(¹) Valore da determinarsi nelle condizioni standard di 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(²) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.»

MODIFICHE DELL'ALLEGATO VI

11. — Il punto 0.5 è modificato nel modo seguente:

«0.5. Categoria del motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (¹):».

— Il punto 1.1.5 dell'appendice dell'allegato VI è modificato nel modo seguente:

«1.1.5. Categoria del motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (*):».

MODIFICHE DELL'ALLEGATO VII

12. Al punto 4.2, la riga di titolo dell'esempio 2 è sostituita dalla seguente:

«**Esempio 2**: GR: CH_4 = 87 %, C_2H_6 = 13 % (in volume)».

13. È aggiunto il seguente nuovo allegato VIII:

«*ALLEGATO VIII*

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA A ETANOLO

Nel caso dei motori diesel a etanolo, le seguenti modifiche specifiche dei paragrafi, delle equazioni e dei fattori si applicano ai procedimenti di prova di cui all'allegato III della presente direttiva.

Allegato III, appendice 1

4.2. Correzione secco/umido

$$F_{FH} = \frac{1,877}{\left(1 + 2,577 \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRW}}\right)}$$

4.3. Correzione del valore di NOx in funzione dell'umidità e della temperatura

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 + A \times (H_a - 10,71) + B \times (T_a - 298)}$$

in cui:

A = 0,181 G_{FUEL}/G_{AIRD} − 0,0266

B = − 0,123 G_{FUEL}/G_{AIRD} + 0,00954

T_a = temperatura dell'aria, K

H_a = umidità dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

4.4. Calcolo delle portate massiche di emissione

Le portate massiche di emissione (g/h) per ciascuna modalità si calcolano come segue, prendendo per la densità del gas di scarico 1.272 kg/m³ a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa:

1) $NO_{x\,mass} = 0{,}001613 * No_{x\,conc} * K_{HD} * G_{EXHW}$

2) $CO_{mass} = 0{,}000982 * CO_{conc} * G_{EXHW}$

3) $HC_{mass} = 0{,}000809 * HC_{conc} * G_{EXHW}$

dove

$NO_{x\,conc}$, CO_{conc}, HC_{conc} ( ) sono le concentrazioni medie (ppm) nel gas di scarico grezzo, come determinate al punto 4.1.

Se, in alternativa, le emissioni gassose vengono determinate con un sistema di diluizione a flusso pieno, si applicano le formule seguenti:

1) $NO_{x\,mass} = 0{,}001587 * No_{x\,conc} * K_{HD} * G_{TOTW}$

2) $CO_{mass} = 0{,}000966 * CO_{conc} * G_{TOTW}$

3) $HC_{mass} = 0{,}000795 * HC_{conc} * G_{TOTW}$

dove

$NO_{x\,conc}$, CO_{conc}, HC_{conc} (¹) sono le concentrazioni (ppm) di fondo corrette medie di ciascuna modalità nel gas di scarico diluito, determinate secondo il punto 4.3.1.1. appendice 2, dell'allegato III.

(¹) Su base C1 equivalente.

Allegato III, appendice 2

I punti 3.1, 3.4, 3.8.3, e 5 dell'appendice 2 si applicano non solo ai motori diesel, ma anche ai motori diesel alimentati con etanolo.

4.2. Le condizioni della prova devono essere predisposte in modo che la temperatura e l'umidità dell'aria misurate all'aspirazione del motore siano regolate per le condizioni standard durante lo svolgimento della prova. Il valore standard deve essere 6 ± 0,5 g di acqua per kg di ria secca ad un intervallo di temperatura di 298 ± 3 K. Entro questi limiti, la concentrazione di NO_x non deve più essere corretta. La prova è nulla se queste condizioni non sono soddisfatte.

4.3. Calcolo del flusso massico delle emissioni

4.3.1. Sistemi a flusso massico costante

Per sistemi con scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) viene determinata dalle equazioni seguenti:

1) $NO_{x\,mass} = 0{,}001587 * No_{x\,conc} * K_{HD} * M_{TOTW}$ (motori a etanolo)

2) $CO_{mass} = 0{,}000966 * CO_{conc}\ M_{TOTW}$ (motori a etanolo)

3) $HC_{mass} = 0{,}000794 * HC_{conc} * M_{TOTW}$ (motori a etanolo)

dove:

$NO_{x\,conc}$, CO_{conc}, HC_{conc} (¹), $NMHC_{conc}$ = concentrazioni di fondo corrette medie sul ciclo ricavate per integrazione (metodo obbligatorio per NO_x e HC) o misura in sacchetto, ppm

M_{TOTW} = massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo come determinata al punto 4.1, kg.

4.3.1.1. Determinazione delle concentrazioni di fondo corrette

La concentrazione di fondo media degli inquinanti gassosi nell'aria di diluizione deve essere sottratta dalle concentrazioni misurate per ottenere le concentrazioni nette degli inquinanti. I valori medi delle concentrazioni di fondo possono essere determinati mediante il metodo del sacchetto di campionamento oppure mediante misurazione continua e integrazione. Usare la formula seguente:

$$conc = conc_e - conc_d \cdot [1 - (1/DF)]$$

dove:

$conc$ = concentrazione del rispettivo inquinante nel gas di scarico diluito, corretta della quantità del rispettivo inquinante contenuta nell'aria di diluizione, ppm

$conc_e$ = concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

$conc_d$ = concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

DF = fattore di diluizione.

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

$$DF = \frac{F_S}{CO_{2conc} + (HC_{conc} + CO_{conc}) \times 10^{-4}}$$

dove:

CO_{2conc} = concentrazione di CO_2 nel gas di scarico diluito, vol %

HC_{conc} = concentrazione di HC nel gas di scarico diluito, ppm C1

CO_{conc} = concentrazione di CO nel gas di scarico diluito, ppm

F_S = fattore stechiometrico

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente all'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

Il fattore stechiometrico per la composizione del combustibile generale $CH_\alpha O_\beta N_\gamma$ è calcolato come segue:

$$F_S = 100 \cdot \frac{1}{1 + \frac{\alpha}{2} + 3{,}76 \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{4} - \frac{\beta}{2}\right) + \frac{\gamma}{2}}$$

In alternativa, se la composizione del combustibile non è nota, si può usare il seguente fattore stechiometrico:

F_S (etanolo) = 12,3

4.3.2. Sistemi con compensazione del flusso

Per sistemi senza scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) deve essere determinata calcolando le emissioni massiche istantanee e integrando i valori istantanei sul ciclo. Inoltre, la correzione del fondo viene applicata direttamente al valore di concentrazione istantaneo. Si applicano le formule seguenti:

(1) $NO_{x\,mass}$ =

$$\sum_{i=1}^{n} (M_{TOTW,i} \times NO_{x\,conc,i} \times 0{,}001587) - [M_{TOTW} \times NO_{x\,conc,d} \times (1 - 1/DF) \times 0{,}001587]$$

(2) CO_{mass} =

$$\sum_{i=1}^{n} (M_{TOTW,i} \times CO_{conc,i} \times 0{,}000966) - [M_{TOTW} \times CO_{conc,d} \times (1 - 1/DF) \times 0{,}000966]$$

(3) HC_{mass} =

$$\sum_{i=1}^{n} (M_{TOTW,i} \times HC_{conc,i} \times 0{,}000749) - [M_{TOTW} \times HC_{concd} \times (1-1/DF) \times 0{,}000749]$$

dove:

$conc_i$ = concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

$conc_d$ = concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

$M_{TOTW,i}$ = massa istantanea del gas di scarico diluito (cfr. punto 4.1), kg

M_{TOTW} = massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (cfr. punto 4.1), kg

DF = fattore di diluizione, come determinato al punto 4.3.1.1.

4.4. Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

$$\overline{NO_x} = NO_{X\,mass}/W_{act}$$

$$\overline{CO_x} = CO_{mass}/W_{act}$$

$$\overline{HC_x} = HC_{mass}/W_{act}$$

dove:

W_{act} = lavoro prodotto nel ciclo effettivo, come determinato al punto 3.9.2, en kWh.»

02A01733

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fenice», società cooperativa a responsabilità limitata, in Volpino e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordionaria, come da verbale in data 18 luglio 2001, effettuata nei confronti della società cooperativa «La Fenice» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volpiano (Torino), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fenice» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volpino (Torino), codice fiscale n. 07150120017, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

1) avv. Paolo Alliata, nato a Gozzano (Novara) il 1° novembre 1965, domiciliato a Vario d'Agogna (Novara) con studio in corso Mazzini, 48, Borgomanero (Novara);

2) dott. Cesare Deusebio, nato il 26 settembre 1943 ad Asti, domiciliato a Torino in corso Re Umberto, 135-bis;

3) dott. Guido Granzotto, nato il 15 gennaio 1968 a Milano, domiciliato a Roma in via Roccaporena, 44,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01668

DECRETO 22 gennaio 2002.

Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2543 del codice civile, come modificato dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile);

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 1995 (Determinazione del compenso spettante ai commissari governativi dei consorzi agrari);

Atteso che i compensi determinati con decreto ministeriale 15 febbraio 1993 non appaiono più adeguati alla realtà odierna;

Riconosciuta la necessità di dover rideterminare i compensi previsti dai citati decreti;

Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso spettante al commissario governativo è determinato, secondo il criterio a lui più favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:

a) fino a euro 260.000,00: € 775,00 lorde mensili;

b) oltre euro 260.000,00 fino a euro 1.550.000,00: € 1.290,00 lorde mensili;

c) oltre euro 1.550.000,00 fino a euro 5.165.000,00: € 2.065,00 lorde mensili;

d) oltre euro 5.165.000,00: € 3.100,00 lorde mensili.

Art. 2.

Su proposta motivata del responsabile dell'ufficio ed autorizzazione del direttore generale il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di base nei modi di cui sopra, potrà essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attività svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.

La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverrà solo ad incarico concluso. Tuttavia, il commissario, con richiesta motivata, può ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al 70% del maturato.

Art. 3.

Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso spetterà un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario dal precedente art. 1.

Art. 4.

Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verrà liquidato in relazione alla durata dell'incarico e comunque nella misura forfetaria massima di sei mensilità, determinato secondo i criteri di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2001 e si applicano anche alle procedure di gestione commissariale degli enti cooperativi in corso alla suddetta data, comprese quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato già determinato l'ammontare del compenso finale.

Le norme del presente decreto sostituiscono qualsiasi altra precedente disposizione ministeriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Programma triennale 2001-2003 opere marittime - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 106/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante — tra l'altro — delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III - capo VII - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore dei trasporti;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore, che all'art. 9, comma 1, prevede che, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotti un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate, e visti i decreti 27 ottobre 1999 e 2 maggio 2001 con i quali il suddetto Ministro ha ripartito tra le autorità portuali le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della citata legge n. 413/1998 e dagli articoli 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 413/1998;

Visto art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce — nell'ambito di questo Comitato — l'unità tecnica - finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della richiamata legge n. 388/2000, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma triennale 2000-2002 delle opere marittime;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 recante modalità e schemi tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto 4 agosto 2000 con il quale il suddetto Ministro ha fornito l'«interpretazione autentica» del precedente decreto;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 marzo 2001, n. 1407/1648, con il quale è stato approvato il programma triennale 2001-2003 delle opere marittime e l'elenco annuale 2001;

Vista la delibera in data 3 maggio 2001, n. 57, con la quale questo Comitato, sentita la Conferenza unificata, ha stabilito modalità e parametri per l'acquisizione delle valutazioni dell'unità tecnica - finanza di progetto in attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000;

Vista la nota n. 3951 del 21 maggio 2001 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 21 giugno 2000, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime, ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2001;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché — per lo specifico comparto considerato — nella decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nella decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi, e nel Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il

ricorso al capitale privato, in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004 e, quale obiettivo specifico per il settore marittimo, lo sviluppo del progetto di corridoi marittimi nell'ambito del programma di investimenti già avviato negli anni precedenti e con esplicito richiamo al principio del riequilibrio modale fissato dal citato P.G.T.L.;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 individua il settore dei trasporti tra le aree principali di intervento per il rilancio degli investimenti intesi a dare integrazione con il territorio comunitario e ad accreditare per l'Italia il ruolo di ponte tra U.E. e Paesi del bacino mediterraneo, nonché di cerniera tra est ed ovest europeo, e prevede un programma di investimenti pubblici nei settori idrogeologico, idrico e dei trasporti, comprendente — tra gli altri — la realizzazione di hub portuali, da realizzare con il ricorso alla finanza di progetto per la copertura del 50% del costo da sostenere;

Considerato che la rete transeuropea dei trasporti comprende infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e vie navigabili, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione) nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione e viene attuata progressivamente, con orizzonte 2010, su scala comunitaria, in modo da integrare le reti delle varie modalità di trasporto;

Considerato che il P.G.T.L. individua, quali obiettivi specifici per il settore marittimo, il rafforzamento del ruolo dell'Italia nella dinamica dei traffici marittimi mondiali e la promozione del trasporto marittimo in alternativa a quello stradale e considerato che, nell'individuare lo SNIT (Sistema nazionale integrato trasporti, del quale lo Stato deve garantire anche finanziariamente la funzionalità e che dovrà evolvere progressivamente), il P.G.T.L. medesimo ha definito un primo insieme minimo di porti di rilevanza internazionale e nazionale, che comprende 21 scali sedi di autorità portuali, mentre la definizione delle risorse statali da destinare al settore portuale e dei criteri di priorità per l'individuazione degli interventi è rimandata agli approfondimenti del Piano;

Rilevata l'opportunità — in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento — di formulare raccomandazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali;

Prende atto:

che il programma individua interventi da realizzare per un importo complessivo di circa 971 miliardi di lire (501,48 Meuro) e riporta un ulteriore elenco di interventi per complessivi 332,469 miliardi di lire (171,71 Meuro), da finanziare — sulla base di un meccanismo a «scorrimento» — con le «economie» che si renderanno disponibili;

che circa 1/3 delle risorse vengono riservate a 9 porti sede di autorità portuali, inclusi nello SNIT e classificati nella massima categoria della TEN, ed al porto di Portoferraio, per il finanziamento di opere che non hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse della legge n. 413/1998 e che sono dotate quantomeno di progetto preliminare, con esclusione comunque di finanziamenti a favore delle autorità portuali che non hanno avanzato richieste;

che gli altri interventi previsti nel programma e che interessano tutti i porti nazionali sono individuati secondo l'ordine di priorità costituito dall'incrocio tra le priorità relative alla tipologia dell'intervento (massima priorità per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni) e le priorità afferenti alla categoria di opera (massima priorità per le opere marittime propriamente dette, mentre punteggi decrescenti sono previsti, nell'ordine, per opere di protezione dell'ambiente, edilizia di tipo direzionale e amministrativo, pubblica sicurezza, edilizia abitativa, studi e progettazione);

che il programma reitera sostanzialmente il programma relativo al triennio 2000-2002, predisposto nel 2000, recando però l'aggiornamento dell'elenco delle opere infrastrutturali da finanziare nei porti sedi di autorità portuali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84/1994;

che la copertura finanziaria è posta a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio dell'amministrazione di settore e che una quota degli stanziamenti stessi è destinata al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree depresse, previsti da apposito piano finanziario approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 novembre 2000;

che il programma, per la parte più significativa ai fini della presente verifica che concerne gli investimenti delle autorità portuali, assume coerenza con i documenti programmatori generali non tanto se valutato isolatamente, quanto se considerato nel contesto delle misure complessive adottate dal Governo: infatti l'allocazione di risorse a favore delle autorità portuali risulta calibrata rispetto al fabbisogno complessivo evidenziato dal P.G.T.L. e riflette sostanzialmente il riparto per aree geografiche espresso dalle autorità portuali medesime solo se vengono considerati unitariamente il riparto operato con il programma in oggetto ed il riparto dei fondi di cui ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione citati in premessa (pari a 3.515 miliardi di lire - 1.815,35 Meuro);

che il programma triennale e gli altri programmi finanziati a carico della legge n. 413/1998 assumono coerenza anche a livello locale perché sono desunti dai POT (programmi operativi triennali) redatti dalle Autorità portuali ai sensi della legge n. 84/1994 e presentano un certo coordinamento anche a livello centrale;

che l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vale a ricondurre ad unità le ricordate procedure di finanziamento, prima riconducibili a compe-

tenze di Ministeri diversi, e l'ulteriore procedura di finanziamento introdotta dalla menzionata legge n. 388/2000;

che il programma non prevede il ricorso al project financing né contiene riferimenti al programma operativo nazionale per il settore dei trasporti e ai complementi di programmazione, in quanto i suddetti strumenti di pianificazione dei fondi strutturali non erano ancora stati approvati al momento della redazione del programma in oggetto;

che non risultano ancora sottoscritti accordi per il settore portuale e marittimo nell'ambito delle intese istituzionali di programma tra Stato e singole regioni;

Delibera

in relazione a quanto sopra evidenziato, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale 2001-2003 delle opere marittime con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

che, anche avvalendosi del supporto dell'unità tecnica - finanza di progetto, venga dedicata particolare attenzione alle possibilità di ricorso a tecniche di project financing per le opere a più stretta vocazione commerciale;

che l'aggiornamento annuale tenga conto delle indicazioni del «Piano Mezzogiorno», previsto dalla delibera 1° febbraio 2001, n. 1, con la quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere in merito allo schema di P.G.T.L.;

che l'aggiornamento stesso sia corredato da una relazione che evidenzi lo stato di attuazione degli investimenti in corso e rappresenti i criteri di riparto di ulteriori risorse destinate ai porti sede di autorità portuali;

che, in sede di aggiornamento, vengano altresì esposte le linee della politica che si intende perseguire nel settore, anche tenendo conto che l'attuazione del progetto «autostrade del mare» e, più in generale, il perseguimento degli obiettivi specifici posti dal documento di programmazione economico-finanzaria 2002-2006 (creazione di hub portuali) e degli obiettivi del P.G.T.L. (realizzazione di un sistema logistico complesso) possono postulare l'impostazione di misure diverse che, come ipotizzato nello stesso P.G.T.L., portino eventualmente anche a forme di allocazione di risorse più svincolate dal criterio del volume di traffico.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A01744

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Programma triennale del Magistrato del Po - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 107/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante — tra l'altro — delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III - capo IV - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce — nell'ambito di questo Comitato — l'unità tecnica - finanza di progetto con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cui questo Comitato ha dato una prima attuazione con delibera 3 maggio 2001, n. 57, e che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture nonché l'individuazione di ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della citata legge n. 59/1997, e l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che fissa la decorrenza dell'operatività delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, di detto decreto legislativo, limitatamente alla difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti

annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003;

Vista la nota n. 9262 del 26 giugno 2001, con la quale il Magistrato per il Po ha trasmesso il programma d'interventi per il triennio 2001-2003 e l'elenco annuale dei lavori, approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 aprile 2001, n. 1092;

Vista la nota n. 8663 del 30 ottobre 2001, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle cui attribuzioni è ora ricondotta la materia della difesa del suolo, ha fornito informazioni sulla programmazione del riassetto idrogeologico predisposta dall'Autorità di bacino del Po;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2003 pone quale obiettivo generale, per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 prevede il rilancio degli investimenti pubblici anche nel settore idrogeologico, puntando, tra l'altro, alla messa a regime dei bacini dei fiumi Po, Arno e Tevere ed all'avvio di un generale piano di salvaguardia dal rischio idrogeologico;

Ritenuto — in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento — di formulare indicazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali;

Prende atto:

che il programma in oggetto — predisposto nella versione semplificata prevista, in sede di prima applicazione, dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 — rappresenta la sintesi dei programmi elaborati dagli uffici operativi provinciali del Magistrato del Po e più specificatamente prevede 491 interventi, localizzati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per un costo complessivo di 154,5 miliardi di lire (79,79 Meuro), di cui 41 miliardi (21,17 Meuro) imputati al 2001;

che il programma è riferito prevalentemente ad interventi di manutenzione, definiti «prioritari» *ope legis* dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, e non individua priorità all'interno di detta tipologia, considerato che questa comprende interventi caratterizzati da pari necessità di realizzazione;

che il programma trova copertura nello stanziamento del capitolo 7676 dell'allora Ministero dei lavori pubblici, capitolo che riporta, per il 2001, uno stanziamento complessivo di 357,917 miliardi di lire (184,85 Meuro);

che il programma non esaurisce le attribuzioni del Magistrato del Po, incaricato dell'elaborazione e attuazione di ulteriori programmi relativi alla gestione di risorse di maggior spessore, a carico degli stanziamenti della legge n. 183/1989, e la cui approvazione è rimessa alla competente Autorità di bacino, mentre ulteriori fondi per interventi nel settore sono previsti per le emergenze ed altri fondi sono gestiti dalle regioni interessate;

che il programma rappresenta una ridotta frazione anche dell'impegno statale per il settore, come confermato sia dal raffronto tra l'onere del programma stesso per l'anno 2001 e lo stanziamento del citato capitolo per il medesimo anno, sia dall'ammontare delle risorse assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 331/2001;

che non è previsto il ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;

che il programma, se non si appalesa di particolare significatività ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta però elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — parere di compatibilità del programma triennale 2001-2003 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il programma stesso venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio;

Raccomanda:

che l'aggiornamento annuale del programma sia corredato da una relazione del Magistrato del Po che rappresenti lo stato di attuazione degli interventi previsti dal programma di cui trattasi;

che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio illustri, in occasione del suddetto aggiornamento, le iniziative in essere per la difesa del suolo al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un adeguato quadro ricognitivo delle misure adottate in un settore del quale il documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 ha ribadito il carattere prioritario.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A01743

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 14 gennaio 2002 per assemblea sindacale.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 14 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01192

DECRETO 23 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 21 gennaio 2002, per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01673

DECRETO 23 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01674

DECRETO 23 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01675

DECRETO 23 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01676

DECRETO 24 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico.

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 343 del 17 gennaio 2002, con la quale la procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - pubblico registro automobilistico di Potenza nel giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 12,30, per la partecipazione del personale ad una assemblea sindacale;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 42 del 17 gennaio 2002, che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato il giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 24 gennaio 2002

Il direttore regionale: CARLETTA

02A01677

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma, in quanto con nota protocollo n. 10822 del 6 dicembre 2001, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma, nel suddetto giorno.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n.592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art.10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A01763

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2002

Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Trans - Atlantica S.p.a. (Provvedimento n. 2025).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1986, con il quale la Trans-Atlantica S.p.a., con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto il provvedimento ISVAP dell'11 settembre 1986, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Viste le lettere in data 15 novembre 2001 e 28 dicembre 2001, con le quali i dott.ri Enrico Cortesani (presidente) e Pietro Pondrano (componente) hanno comunicato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che tali dimissioni possano essere accettate;

Considerata la necessità di integrare il citato comitato di sorveglianza con un altro professionista in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'ing. arch. Mario Cicalese presidente e l'arch. Guido d'Aquino componente del comitato di sorveglianza della Trans-Atlantica S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- ing. arch. Mario Cicalese - Presidente;
- arch. Guido d'Aquino;
- dott. Silvano Tartaglia.

Roma, 28 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01661

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2002

Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2026)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1981, con il quale la Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale n. 13799, in data 5 febbraio 1982, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Viste le lettere in data 15 novembre 2001 e 28 dicembre 2001, con le quali i dott.ri Enrico Cortesani (presidente) e Pietro Pondrano (componente) hanno comunicato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che tali dimissioni possano essere accettate;

Considerata la necessità di integrare il citato comitato di sorveglianza con un altro professionista in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

il dott. Modesto Caputo presidente e l'arch. Guido d'Aquino componente del comitato di sorveglianza della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- dott. Modesto Caputo - Presidente;

- arch. Guido d'Aquino;

- sig. Massimo Altamura.

Roma, 28 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01662

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2002.

Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 16/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 5/2000, del 20 settembre 2000, in materia di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000;

Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi utili al fine dell'emanazione del predetto regolamento;

Ritenuto che il termine di trenta giorni, entro il quale i soggetti invitati potranno trasmettere le proprie comunicazioni, risulta giustificato in relazione alla necessità di stabilire regole e criteri certi a tutela della correttezza della divulgazione dei risultati dei sondaggi;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio affari giuridici e comunitari;

Udita la relazione del relatore, commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento.

3. Ai sensi della delibera n. 278/1999, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, invita le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari - Centro Direzionale isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli e recare la dicitura «Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi».

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: SAGC@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 30 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/1999, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Le citate comunicazioni dovranno contenere osservazioni, commenti od indicazioni sui seguenti argomenti:

1) definizione del termine «sondaggio» ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche;

2) individuazione dei soggetti operanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative;

3) indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all'utente finale;

4) specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione;

5) rapporto tra i criteri contenuti nell'emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative;

6) osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi.

02A01682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.8961-XV.J(3332) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana di spinta P.G. 101», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (Torino) o importare dalla ditta «Pirotecnia Esteban Martin» - (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» aI regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26467-XV.J(2352) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 200 di colore rosso+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 200 di colore verde+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 200 di colore blu+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 200 di colore viola+farfalle;

che la Pirotecnica Giuliani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubbliea sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26217-XV.J(2421) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 chiarappa»; che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» aI regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26200-XV.J(2424) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata multicolore Chiappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25141-XV.J(2345) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.16089-XV.J(3043) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Maciste», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo - loc. Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22533-XV.J(2219) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

colpo a sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

peonia Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

una ripresa di lampi Barbagallo calibro 145;

una ripresa di lampi ø48 Barbagallo calibro 145;

una ripresa di farfalle Barbagallo calibro 145;

una ripresa di fischi Barbagallo calibro 145;

una ripresa di girelle Barbagallo calibro 145;

una ripresa di ululi Barbagallo calibro 145;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi Barbagallo calibro 145;

ritardo di girelle e lampi Barbagallo calibro 145;

ritardo di ululi e lampi Barbagallo calibro 145;

ritardo di fischi e lampi Barbagallo calibro 145;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi ø48 Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi ø48 Barbagallo calibro 145;

ritardo di girelle e lampi ø48 Barbagallo calibro 145;

ritardo di ululi e lampi ø48 Barbagallo calibro 145;

ritardo di fischi e lampi ø48 Barbagallo calibro 145;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore rosso;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore blu;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore argento;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore verde;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore azzurro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore viola;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore giallo;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice oro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice verde;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 145 versione di colore salice rosso;

che la ditta «Barbagallo Giuseppe — Fabbrica Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (Catanzaro) — contrada Scura Di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22532-XV.J(2217) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore salice verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 75 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore salice verde:

peonia sferica Barbagallo calibro 90 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore salice verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 125 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore argento;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore azzurro;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore viola;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore sfera di carbone;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore giallo;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore tremolante oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore tremolante bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore intermittente bianco;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore salice oro;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore salice verde;

peonia sferica Barbagallo calibro 205 di colore salice rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore rosso;

peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore blu;

peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore argento;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore azzurro;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore viola;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore sfera di carbone;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore giallo;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore tremolante oro
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore tremolante bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore intermittente bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore salice oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore salice verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 245 di colore salice rosso;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore rosso;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore blu;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore argento;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore azzurro;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore viola;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore sfera di carbone;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore giallo;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore tremolante oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore tremolante bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore intermittente bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore salice oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore salice verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 295 di colore salice rosso;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore rosso;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore blu;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore argento;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore azzurro;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore viola;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore sfera di carbone;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore giallo;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore tremolante oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore tremolante bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore intermittente bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore salice oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore salice verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 395 di colore salice rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore blu;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore argento;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore azzurro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore viola;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore sfera di carbone;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore giallo;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore tremolante oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore tremolante bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore intermittente bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore salice oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore salice verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 205 di colore salice rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore blu;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore argento;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore azzurro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore viola;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore sfera di carbone;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore giallo;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore tremolante oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore tremolante bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore intermittente bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore salice oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore salice verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 245 di colore salice rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore blu;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore argento;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore azzurro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore viola;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore sfera di carbone;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore giallo;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore tremolante oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore tremolante bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore intermittente bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore salice oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore salice verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 295 di colore salice rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore rosso;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore blu;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore argento;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore azzurro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore viola;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore sfera di carbone;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore giallo;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore tremolante oro;

sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore tremolante bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore intermittente bianco;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore salice oro;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore salice verde;
sfera di sfere Barbagallo calibro 390 di colore salice rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore blu;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore argento;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore azzurro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore viola;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore sfera di carbone;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore giallo;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore tremolante oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore tremolante bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore intermittente bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore salice oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore salice verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 205 di colore salice rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore blu;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore argento;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore azzurro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore viola;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore sfera di carbone;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore giallo;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore tremolante oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore tremolante bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore intermittente bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore salice oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore salice verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 245 di colore salice rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore blu;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore argento;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore azzurro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore viola;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore sfera di carbone;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore giallo;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore tremolante oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore tremolante bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore intermittente bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore salice oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore salice verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 295 di colore salice rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore rosso;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore blu;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore argento;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore azzurro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore viola;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore sfera di carbone;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore giallo;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore tremolante oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore tremolante bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore intermittente bianco;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore salice oro;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore salice verde;
sfera di intrecci Barbagallo calibro 390 di colore salice rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore blu;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore argento;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore azzurro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore viola;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore sfera di carbone;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore giallo;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore tremolante oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore tremolante bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore intermittente bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore salice oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore salice verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 205 di colore salice rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore blu;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore argento;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore azzurro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore viola;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore sfera di carbone;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore giallo;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore tremolante oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore tremolante bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore intermittente bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore salice verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 245 di colore salice rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore blu;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore argento;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore azzurro;

sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore viola;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore sfera di carbone;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore giallo;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore tremolante oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore tremolante bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore intermittente bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore salice oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore salice verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 295 di colore salice rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore rosso;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore blu;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore argento;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore azzurro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore viola;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore sfera di carbone;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore giallo;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore tremolante oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore tremolante bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore intermittente bianco;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore salice oro;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore salice verde;
sfera di margherite Barbagallo calibro 390 di colore salice rosso;
sfera di lampi Barbagallo calibro 205;
sfera di lampi Barbagallo calibro 245;
sfera di lampi Barbagallo calibro 295;
sfera di lampi Barbagallo calibro 390;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore rosso;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore blu;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore argento;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore azzurro;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore viola;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore sfera di carbone;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore giallo;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore tremolante oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore tremolante bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore intermittente bianco;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore salice oro;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore salice verde;
peonia sferica Barbagallo calibro 55 di colore salice rosso,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Santa Venerina (CT) - Contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

02A01010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8731
Yen giapponese	115,65
Corona danese	7,4304
Lira Sterlina	0,61020
Corona svedese	9,2303
Franco svizzero	1,4776
Corona islandese	88,18
Corona norvegese	7,8270
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57624
Corona ceca	31,715
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,90
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5585
Lira maltese	0,3987
Zloty polacco	3,6520
Leu romeno	28000
Tallero sloveno	221,9627
Corona slovacca	42,482
Lira turca	1178000
Dollaro australiano	1,7190
Dollaro canadese	1,3926
Dollaro di Hong Kong	6,8098
Dollaro neozelandese	2,0900
Dollaro di Singapore	1,5970
Won sudcoreano	1152,67
Rand sudafricano	9,9910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01841

Fissazione del tasso di interesse trimestrale per la cedola n. 32 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002»

Il tasso di interesse trimestrale per la cedola n. 32 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» - ISIN IT0000518362, di nominali lire 2000 mld, ridenominato in € 1.032.912.000, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, pagabile il 17 maggio 2002, è fissato nella misura dello 0,90% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

N.B. — tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono da intendersi a tutti gli effetti debiti dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

02A01817

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alle disposizioni recate dall'art. 7 «Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione»

Facendo seguito ai precedenti comunicati relativi all'applicazione dell'art. 7 «Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione» del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, così come modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, si rende noto che l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto è stato aggiornato alla luce dei pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco in merito al problema dell'identificazione della natura e tipologia della copertura brevettuale e sulla base delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate successivamente alla pubblicazione del precedente elenco.

L'elenco, consultabile entro il 15 febbraio 2002 sul sito Internet del Ministero della salute, Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza (www.sanita.it/farmaci), sostituisce i precedenti e sarà aggiornato periodicamente.

02A01767

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flamid»

Medicinale per uso veterinario: FLAMID (diclofenac) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01396760595.

Con decreto n. 24 del 1º febbraio 2002 è sospesa, su richiesta della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in comercio del medicinale per uso veterinario suddetto. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e da tale data ne è vietata la somministrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01680

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

Estratto del verbale del Consiglio del 18 dicembre 2001

L'anno 2001 (duemilauno), il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 10 si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul secondo punto della seduta pubblica («Bilancio preventivo anno 2002 ai sensi dell'art. 2 regolamento di autonomia e di contabilità finanziaria: conseguenti determinazioni») il presidente della 3ª commissione fa presente che la commissione ha confrontato la documentazione inviata dal segretariato generale con lo schema di bilancio preventivo predisposto dal segretariato stesso nel mese di novembre 2001, rilevando, da un primo sommario esame della documentazione, che sono state seguite le linee indicate dalla commissione stessa.

(Omissis).

Atteso che nella seduta odierna, ultima dell'anno 2001, deve essere necessariamente approvato il bilancio per l'anno 2002, la commissione prende atto delle assicurazioni fornite e più specificatamente del fatto che, non potendo inserire un apposito capitolo nel bilancio 2002 relativamente alle spese di funzionamento del collegio dei revisori, le stesse ricadranno, per l'anno 2002, su capitoli di bilancio già istituiti.

La commissione raccomanda all'ufficio del segretariato generale di tener conto delle indicazioni fornite e di inserire, nella predisposizione dello schema di bilancio per l'anno 2003, un apposito capitolo relativo alle spese di funzionamento del collegio dei revisori.

La commissione unanime propone pertanto al *plenum* l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2002.

Il consiglio, all'unanimità, approva la proposta della commissione.

(Omissis).

Il presidente: DE ROBERTO
BARBERA

I segretari: BARBAGALLO
TAGLIENTI
BORIONI

ALLEGATO

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2002, predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è stato elaborato dall'ufficio del segretariato generale conformemente agli indirizzi di massima dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 19 luglio 2001, ed approvato dal medesimo organo nella seduta del giorno 18 dicembre 2001.

Le entrate sono classificate in categorie in base alla loro provenienza, e le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al segretario generale, il secondo al segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali ed il terzo al segretario delegato del Consiglio di Stato. Al segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni. Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità.

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2001, espressa in lire ed in euro, le variazioni — prospettate in euro — rispetto all'esercizio precedente e la previsione per l'anno 2002 espressa in euro. Il prospetto analitico mantiene la classificazione economica prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997, e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli raggruppati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2002

A) Entrate

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabibtà «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2002 è di 149.813.817,29 euro (lire 290.080.000.000). Le entrate eventuali ammontano a 154.937,07 euro (lire 300.000.000) e l'avanzo di amministrazione è stato stimato in 4.906.340,54 euro (Lire 9.500.000.000). Le entrate, rispetto a quelle definitive del precedente esercizio finanziario pari a 151.480.044,11 euro (lire 293.306.265.000), risultano effettivamente incrementate di 3.395.050,79 euro (lire 6.573.735.000), esclusivamente per l'apporto dell'avanzo di amministrazione, il cui ammontare, copre per euro 1.511.289,77 (lire 2.926.265.000) la consi-

stenza inferiore, rispetto all'esercizio precedente, del «Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». In effetti, nonostante le esigenze di spesa rappresentate, il predetto fondo prevedeva nel precedente esercizio finanziario uno stanziamento definitivo pari ad euro 151.325.107,049 (lire 293.006.265.000), mentre lo stanziamento del fondo 2002 è limitato ad euro 149.813.817,29 (lire 290.080.000.000).

Il bilancio di previsione è stato predisposto in base ai criteri direttivi elaborati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che ha individuato alcuni settori che richiedono un particolare prioritario intervento e sostegno:

l'attività di formazione del personale togato e non togato;

lo sviluppo dell'informatizzazione della giustizia amministrativa;

la logistica della giustizia amministrativa, con particolare riferimento al T.A.R. per il Lazio;

le risorse e l'apparto strumentale di cui deve essere dotato il C.P.G.A.

È tuttavia da rilevare che le direttive sono state elaborate nell'ambito di una progettazione fondata sulla previsione di un necessario incremento (pari a circa il 15,225% sullo stanziamento iniziale del 2001) del fondo proveniente dal bilancio dello Stato e che costituisce la più rilevante posta di entrata del bilancio autonomo. Tale incremento non si è verificato e pertanto non sono all'attualità reperibili le risorse da destinare alla nuova sede del T.A.R. per il Lazio, e di necessità contenute le previsioni di spesa relative agli altri settori.

Nell'area del personale le risorse preventivate sui capitoli relativi alle competenze fisse del personale di magistratura consentiranno l'assunzione delle unità previste dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Le previsioni relative alla spesa per il personale amministrativo sono funzionali a corrispondere ai maggiori oneri che deriveranno dalla definizione delle procedure di riqualificazione del personale ex art. 11 del decreto legislativo n. 287/1999.

Si è tenuto altresì conto della necessità di ricorrere agli strumenti di lavoro flessibile, quali i contratti a termine, previsti dalle recenti innovazioni del contratto collettivo nazionale del personale del comparto Ministeri. Tale necessità deriva dalla generale insufficienza della dotazione organica che emerge con chiarezza dal raffronto con la situazione delle altre magistrature. Il rapporto tra personale di magistratura e personale dell'apparato amministrativo è di circa 1 a 3 per la giustizia ordinaria, 1 a 5 per la giustizia contabile, minore di 1 a 2 per la giustizia amministrativa.

Nell'ambito di questa situazione generale di grave insufficienza della dotazione organica, vi sono tribunali ed uffici ove la crisi è particolarmente acuta, in quanto il personale in servizio è inferiore a quello previsto in organico, ed uffici, quali l'ufficio servizi per l'automazione e l'informatica, in cui l'esigenza di personale con specifiche qualificazioni è impellente. Per queste particolari situazioni la destinazione di circa 2 miliardi alle procedure di flessibilità consentirebbe un'assunzione di circa cento persone per sei mesi, esperiti i confronti previsti dal C.C.N.L. con le OO.SS.

Resta ferma la necessità di rinnovare la richiesta agli organi competenti perché la dotazione organica sia adeguata.

Per l'area dell'informatica si è reso possibile procedere muovendo dalle ricerche specifiche dell'U.S.A.I. (l'ufficio servizi per l'automazione e l'informatica) che ha fornito dati e indicazioni sui progetti in corso di attuazione, sulle iniziative da adottare nel prossimo esercizio finanziario e sui relativi fabbisogni in termini di risorse finanziarie. L'impiego delle nuove tecnologie rappresenta certamente un fattore determinante per il miglioramento dell'efficienza amministrativa e organizzativa del sistema della giustizia amministrativa, e pertanto, lo stanziamento previsto (euro 6.636.471,15/lire 12.850.000.000) è giustificato.

Con riferimento alla programmazione biennale della spesa, coerentemente alle priorità individuate dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si ritiene di assumere quali criteri preminenti i seguenti:

incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche lo strumento della flessibilità, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e copertura dell'attuale;

ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti obiettivi:

informatizzazione dei flussi documentali; processo telematico; massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

attuazione dell'adeguamento logistico per le sedi dei tribunali amministrativi regionali, in base alle richieste pervenute, dando assoluta priorità alle esigenze del T.A.R. per il Lazio;

realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

VALUTAZIONE DI CASSA

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2002.

NOTA AGGIUNTIVA A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 «DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002)», PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 301 DEL 29 DICEMBRE 2001, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 285.

Lo stanziamento del fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali iscritto nell'unità previsionale di base «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2002, ha subito una riduzione sia in termini di competenza che di cassa pari a circa il 2,56% rispetto alla previsione contenuta nel disegno di legge. Lo stanziamento previsto in tabella *C* allegata alla legge finanziaria 2002 è di 145.979.000 euro (lire 282.655.000.000).

Nella prima seduta utile del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del 10 gennaio 2002, su proposta dell'ufficio del segretariato generale, sono state deliberate le necessarie variazioni al bilancio di previsione, apportando una riduzione al fondo di riserva (capitolo n. 1283) per 2.478.390 euro, nella considerazione che le esigenze di spesa espresse nel bilancio 2002 non potessero essere ulteriormente compresse, ed una riduzione ai seguenti capitoli di spesa:

n. 1253 («Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali al netto IRAP e oneri accessori a carico dell'Amministrazione») per 773.268 euro;

n. 1268 («Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti») per 81.397 euro;

n. 1269 («Oneri sociali a carico della Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti») per 501.945 euro;

nella considerazione che, in assenza di una auspicata integrazione dello stanziamento nel corso dell'anno, potranno essere rinviate le assunzioni in servizio di nuovo personale.

Il bilancio di previsione esposto nelle allegate tabelle è comprensivo delle riduzioni conseguenti all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2002.

PARTE PRIMA - ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE 2001		VARIAZIONI + / -	PREVISIONI 2002
			LIRE	EURO		EURO
		1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				
I		1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
	1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	293.006.265.000	151.325.107,04	-5.346.107,04	145.979.000,00
II		1.2 ENTRATE EVENTUALI				
	1201	"Entrate eventuali e diverse"	300.000.000	154.937,07	0,00	154.937,07
III		1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"			4.906.340,54	4.906.340,54
		TOTALE ENTRATE	**293.306.265.000**	**151.480.044,11**	**-439.766,50**	**151.040.277,61**

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	
			1 - SEGRETARIO GENERALE				
			1.1 SPESE CORRENTI	**244.812.265.000**	**126.434.983,24**	**729.874,10**	**127.164.857,35**
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	241.380.980.000	124.662.872,43	1.309.740,14	125.972.612,57
			PERSONALE	234.035.480.000	120.869.238,28	-315.291,49	120.553.946,79
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	1.000.000.000	516 456,90	0,00	516.456,90
2248	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	.		294.380,43	294.380,43
1242	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	800.000.000	413.165,52	-211.747,33	201.418,19
1230	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	108.525.330.000	56.048.655,40	-366.112,16	55.682.543,24
1233	1254	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMM.VA E DELL'USAI	400.000.000	206.582,76	-64.557,11	142.025,65
1242	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA			51.645,69	51.645,69
1242	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	-		42.349,47	42.349,47
	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA			232.405,60	232.405,60
1231	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	48.241.000.000	24.914.397,27	498.329,26	25.412.726,53
1236	1259	*	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	68.724.000	35.492,98	-35.492,98	0,00

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
1232	1260	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.000.000.000	516.456,90	0,00	516.456,90
1233	1261	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMM.VO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	-		90.379,96	90.379,96
1234	SOPPRESSO		INDENNITA' AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	30.000.000	15.493,71	-15.493,71	
1241	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.000.000.000	2.065.827,60	0,00	2.065.827,60
1242	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-		175.595,35	175.595,35
1242	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	-		10.329,14	10.329,14
1235	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	800.000.000	413.165,52	0,00	413.165,52
2258	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	5.777.375.000	2.983.765,18	-401.480,68	2.582.284,50
1239	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	30.000.000	15.493,71	10.329,14	25.822,84
1243	1268	*	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	14.719 273.200	7.601.870,19	-344.387,05	7.257.483,14
1244	1269	*	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	48.210.777.800	24.898.788,81	-213.075,73	24.685.713,08
1240	1270	*	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	100.000.000	51.645,69	0,00	51 645,69

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
1229	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	183.000.000	94.511,61	-42.865,92	51.645,69
1237	1272	*	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE RICOVERI E PROTESI	150.000.000	77.468,53	-25.822,84	51.645,69
		*	INFORMATICA	5.000.000.000	2.582.284,50	-51.645,69	2.530.638,81
2245	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI NONCHE' SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI	5.000.000.000	2.582.284,50	-51.645,69	2.530.638,81
			BENI E SERVIZI	2.345.500.000	1.211.349,66	1.676.677,32	2.888.026,98
2259	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	-		2.375.701,74	2.375.701,74
	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMM.NI VARIE	-		180.759,91	180.759,91
2261	1276		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMM.NI VARIE	1.350.000.000	697.216,81	-568.102,59	129.114,22
2257	1277		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERN.LE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI E CONGRESSI	395.500.000	204.258,70	-49.321,63	154.937,07

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
2248	1278		SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL CONSIGLIO DI STATO - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	550.000.000	284.051,29	-258.226,45	25 822,84
1238	1279		SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	30.000.000	15.493,71	0,00	15.493,71
2255	1280		SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000.000	10.329,14	-4.131,66	6.197,48
			1.1.2 ONERI COMUNI	**3.426.785.000**	**1.769.786,75**	**-581.931,87**	**1.187.854,89**
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	839.625.000	433.630,12	-278.693,05	154.937,07
3262	1281	*	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RINBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	839.625.000	433.630,12	-278.693,05	154.937,07
	1282	*	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0		0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	2.587.160.000	1.336.156,63	-303.238,81	1.032.917,82
3263	1283		FONDO DI RISERVA	2.587.160.000	1.336.156,63	-303.238,81	1.032.917,82
			1.1.3 INTERVENTI	**4.500.000**	**2.324,06**	**2.065,83**	**4.389,88**
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	.		0,00	0,00
4264	1284		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00
			1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.500.000	2.324,06	2.065,83	4.389,88
4265	1285		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.500.000	2.324,06	2.065,83	4.389,88

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
			1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.174.000.000	2.155.691,10	1.821.027,03	**3.976.718,12**
			1.2.1 INVESTIMENTI	4.174.000.000	2.155.691,10	1.821.027,03	3.976.718,12
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	4.174.000.000	2.155.691,10	1.821.027,03	3.976.718,12
5266	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	4.174.000.000	2.155.691,10	1.821.027,03	3.976.718,12
			2 - SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.				
			2.1 SPESE CORRENTI	**40.520.000.000**	**20.926.833,55**	**-5.734.809,71**	**15.192.023,84**
			2.1.1 FUNZIONAMENTO	40.520.000.000	**20.926.833,55**	-5.734.809,71	15.192.023,84
			INFORMATICA	0		103.291,38	103.291,38
	2286	*	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0		103.291,38	103.291,38
			BENI E SERVIZI	40.520.000.000	20.926.833,55	-5.838.101,09	15.088.732,46
2246	2287		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	4.000.000.000	2.065.827,60	-884.690,67	1.181.136,93
2247	2288		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA LUCE ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER PULIZIA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	7.700.000.000	3.976.718,12	-1.167.357,86	2.809.360,26
2249 2254	2289		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	450.000.000	232.405,60	-27.795,71	204.609,89

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
2257	2290		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERN.LE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI E CONGRESSI	0		77.468,53	77.468,53
2251	2291		MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	6.000.000.000	3.098.741,39	-1.783.842,13	1.314.899,27
2252	2292		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	250.000.000	129 114,22	-68.688,77	60.425,46
2253	2293		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.750.000.000	903.799,57	-129.114,22	774.685,35
2255	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO E PER INCONTRI SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0		159.068,72	159.068,72
2256	2295	*	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	20 000.000	10.329,14	8.779,77	19.108,91
2259	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	20.300.000.000	10.484.075,05	-2.220.764,67	8.263.310,39
2260	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	50.000.000	25.822,84	-5.681,03	20.141,82
	2298	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0	0,00	204.516,93	204.516,93
			2.1.2 INTERVENTI	0	0,00	**0,00**	**0**
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0	0,00	0,00	0
4264	2299		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00	M

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONE 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.500.000.000**	1.807.599,15	**-665.712,94**	**1.141.886,20**
			2.2.1 INVESTIMENTI	**3.500.000.000**	**1.807.599,15**	**-665.712,94**	1.141.886,20
			2.2.1.1 BENI MOBILI	3.500.000.000	1.807.599,15	-665.712,94	1.141.886,20
5265	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	3.500.000.000	1.807.599,15	-665.712,94	1.141.886,20
			3 - SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO				
			3.1 SPESE CORRENTI	**0**	0,00	**2.914.572,86**	**2.914.572,86**
			3.1.1 FUNZIONAMENTO	0	0,00	**2.914.572,86**	**2.914.572,86**
			INFORMATICA	0	0,00	25.822,84	25.822,84
	3300	*	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0	0,00	25.822,84	25.822,84
			BENI E SERVIZI	0	0,00	**2.888.750,02**	**2.888.750,02**
2246	3301		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	0	0,00	239.119,54	239.119,54
2247	3302		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACUA LUCE ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER PULIZIA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	0	0,00	691.742,37	691.742,37

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				EURO	LIRE	EURO	EURO
2249 2254	3303		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0	0,00	60.425,46	60.425,46
2257	3304		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERN.LE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO CONVEGNI E CONGRESSI	0	0,00	25.822,84	25.822,84
2251	3305		MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	0	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70
2252	3306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0	0,00	103.291,38	103.291,38
2253	3307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0	0,00	180.759,91	180.759,91
2256	3309	*	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	0	0,00	6.713,94	6.713,94
2259	3310	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0	0,00	0,00	0,00
2260	3311		SPESE DI GIUSTIZIA PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0	0,00	5.681,03	5.681,03
	3312	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0	0,00	25.822,84	25.822,84

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

PARTE SECONDA - SPESA- ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAPITOLO DI PROVENIENZA	CAPITOLO		DENOMINAZIONE	BILANCIO ASSESTATO 2001		VARIAZIONI	PREVISIONI 2002
				LIRE	EURO	EURO	EURO
			3.1.2 INTERVENTI	0	0,00	0,00	0
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0	0,00	0,00	0
4264	3313		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0	0,00	0,00	
			3.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**0**	0,00	**650.219,24**	**650.219,24**
			3.2.1 INVESTIMENTI	0	0,00	650.219,24	650.219,24
			3.2.1.1 BENI MOBILI	0	0,00	650.219,24	650.219,24
5265	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	0	0,00	650.219,24	650.219,24

L'asterisco posto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio della spesa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

		PREVISIONE 2001	PREVISIONI ASSESTATE 2001		VARIAZIONI	PREVISIONE 2002
		LIRE	LIRE	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**277.366.000.000**	**285.332.265.000**	**147.361.816,79**	**-2.090.362,74**	**145.271.454,05**
	FUNZIONAMENTO	266.874.340.000	281.900.980.000	**145.589.705,98**	**-1.510.496,71**	144.079.209,28
	PERSONALE					
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	224.438.840.000	234.035.480.000	**120.869.238,28**	**-315.291,49**	120.553.946,79
	INFORMATICA					
Capitoli	1273-2286-3300					
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	5.000.000.000	5.000.000.000	**2.582.284,50**	**77.468,53**	2.659.753,03
	BENI E SERVIZI					
Capitoli	1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312					
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	37.435.500.000	42.865.500.000	**22.138.183,21**	**-1.272.673,75**	20.865.509,46
	ONERI COMUNI	10.487.160.000	3.426.785.000	**1.769.786,75**	**-581.931,87**	1.187.854,89
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI					
Capitoli	1281-1282					
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	300.000.000	839.625.000	**433.630,12**	**-278.693,05**	154.937,07
	FONDO DI RISERVA					
Capitoli	1283					
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	10.187.160.000	2.587.160.000	**1.336.156,63**	**-303.238,81**	1.032.917,82

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

		PREVISIONE 2001	PREVISIONI ASSESTATE 2001		VARIAZIONI	PREVISIONE 2002
		LIRE	LIRE	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.324,06**	**2.065,83**	**4.389,88**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE					
Capitoli	1284-2299-3313					
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE					
	CONTRIBUTI AD ENTI					
Capitoli	1285					
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.500.000	4.500.000	**2.324,06**	**2.065,83**	4.389,88
SPESE IN CONTO CAPITALE		**7.674.000.000**	**7.674.000.000**	**3.963.290,24**	**1.805.533,32**	**5.768.823,56**
	INVESTIMENTI	7.674.000.000	7.674.000.000	**3.963.290,24**	**1.805.533,32**	5.768.823,56
	INFORMATICA DI SERVIZIO					
Capitoli	4250					
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	4.174.000.000	4.174.000.000	**2.155.691,10**	**1.821.027,03**	3.976.718,12
	BENI MOBILI					
Capitoli	5250-6250					
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	3.500.000.000	3.500.000.000	**1.807.599,15**	**-15.493,71**	1.792.105,44

SPESE CORRENTI - 2002				
CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	125.972.612,57	4.389,88	1.187.854,89	**127.164.857,35**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	15.192.023,84	0	0	**15.192.023,84**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	2.914.572,86	0	0	**2.914.572,86**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**144.079.209,27**	**4.389,88**	**1.187.854,89**	**145.271.454,05**

SPESE IN CONTO CAPITALE 2002

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	3.976.718,12	**3.976.718,12**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	1.141.886,20	**1.141.886,20**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	650.219,24	**650.219,24**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**5.768.823,56**	**5.768.823,56**
	TOTALE SPESE	**151.040.277,61**

02A01732

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 6, dopo le firme dei Ministri proponenti, si intendono apposti i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 - Ministeri istituzionali - registro n. 1, Presidenza Consiglio Ministri, foglio n. 106.».

02A01709

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651038/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250***) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035